SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 aprile 1998, n. **121.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1998

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE NO 63

21 May 1996

Min Lamberto Dini
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina
00194 Roma

Sir

I have the honour to refer to Articles II(4) and VI of the Cultural Convention of 28 November 1951 between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic and to the discussions held in Rome on 21 and 22 February 1996 by the Italian-British mixed group of experts convened to examine the issue of the recognition for purposes of admission to Italian universities and other higher education institutions of educational qualifications obtained by Italian pupils at the following British schools: St George's English School in Rome, The New School of Rome and Sir James Henderson School in Milan (hereinafter referred to as the "British schools").

I have the honour to inform you that my Government, noting the autonomy of Italian universities, accepts the following conclusions reached by the above-mentioned mixed group of experts:

1) as autonomous institutions, Italian and British universities make their own decisions about the acceptability of applications for admission submitted respectively by Italian students who have obtained qualifications at the British schools and by students who have obtained the Italian "Maturita" diploma;

7) in the transitional period (1996-1998) the Italian language and culture examination will cover the syllabus of the last year for the examination session in 1996; the syllabuses of the last two years in the session of 1997; and those of the last three years in the 1998 session;

8) in the period before this Exchange of Notes comes into effect, from academic year 1996/97, the Italian side will, by means of appropriate measures, allow the Italian universities to make their own decisions about the acceptability of applications for admission from Italian students of the British schools who have passed the examinations provided for in this Note and satisfied the conditions set out in it;

9) the provisions of Article 192(3) of the "Decreto Legislativo" No 297 of 16 April 1994 apply to Italian as well as foreign pupils in the intermediate classes of the British schools who wish to continue their studies at Italian upper secondary schools.

Both Governments will transmit the text of this Exchange of Notes to the universities and other higher education institutions of their respective countries, in harmony with their domestic legislation and with Article 1(4) of the European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities signed in Paris on 11 December 1953.

Any amendments and/or additions proposed by either side to sub-paragraphs 2) to 4) of this Exchange of Notes will be decided by a mixed group of experts convened through diplomatic channels and will take immediate effect.

The arrangements set out in this Exchange of Notes may be reviewed at the request of either side after three years from the date on which it takes effect.

If the arrangements set out above are acceptable to your Government, I have the honour to propose that this Note and your reply to that effect will place on record the understanding between our two Governments, which will take effect on the date on which both Governments have notified each other that any necessary internal procedures have been completed.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

BRITISH EMBASSY
5
ROME

P S Fairweather

Patrick Fairweather
HM Ambassador

TRADUZIONE UFFICIOSA
della Nota Verbale no 63 del 21 maggio 1996 dall'Ambasciata Britannica al Ministro Lamberto Dini

Signor Ministro,

ho l'onore di fare riferimento agli articoli II (4) e VI dell'Accordo Culturale del 28 novembre 1951 tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica Italiana, , nonchè ai colloqui tenutisi a Roma , il 21 e 22 febbraio 1996 da parte del gruppo misto di esperti italo - britannici riunitosi per l'esame della questione del riconoscimento ai fini dell'immatricolazione alle Università e Istituti di Istruzione Superiore italiani, dei titoli di studio rilasciati agli studenti italiani delle scuole britanniche: "St. George's English School" di Roma, "The New School" di Roma e "Sir James Henderson School" di Milano (di seguito definite "scuole britanniche").

Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo, preso atto dell'autonomia delle Università italiane, accetta le seguenti conclusioni raggiunte dal predetto gruppo misto di esperti:

1) Le Università italiane e britanniche, nell'ambito della propria autonomia, decidono circa l'accettabilità delle domande di immatricolazione rispettivamente presentate dagli studenti italiani in possesso di titoli conseguiti presso le "Scuole britanniche" e dagli studenti in possesso di diploma di Maturità italiano.

2) Gli studenti italiani delle "Scuole britanniche" - per presentare la candidatura all'immatricolazione presso le Università italiane - devono aver superato gli esami G.C.S.E./G.C.E. in almeno sei materie, di cui almeno due di livello "A" attinenti al corso universitario prescelto, nonchè un esame orale e scritto di lingua e cultura italiana.

3) Tra i corsi tenuti dalle "Scuole Britanniche" è compreso dall'anno scolastico 1995/96 il corso quadriennale, obbligatorio per gli alunni italiani, di lingua e cultura italiana preparatorio all'esame di cui al punto 2), da svolgersi per un totale di cinque ore settimanali secondo il programma stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano.

4) Lo svolgimento di detto programma è affidato dall'anno scolastico 1996/97 ad insegnanti di madre lingua italiana, designati d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione italiano ed i responsabili delle "Scuole britanniche".

5) Per l'esame scritto e orale di lingua e cultura italiana di cui al punto 2) è costituita, dall'anno scolastico 1995/96, presso ogni "scuola britannica" una commissione d'esame composta da un rappresentante nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano con funzioni di Presidente; di un rappresentante della "Scuola britannica"; e da un docente del corso di lingua e cultura italiana. Le spese relative al Presidente della Commissione sono a carico delle singole "scuole britanniche".

6) Il Ministero della Pubblica Istruzione italiano effettua, dall'anno scolastico 1996/97, ispezioni periodiche nelle "Scuole britanniche" allo scopo di accertare l'adeguato svolgimento del programma di lingua e cultura italiana.

7) Nella fase di transizione (1996 - 98) la prova di lingua e cultura italiana verterà sul programma dell'ultimo anno per la sessione di esami del 1996, sul programma degli ultimi due anni nella sessione del 1997 e su quello degli ultimi tre anni nella sessione del 1998.

8) Nel periodo precedente l'entrata in vigore del presente Scarabio di Note, a partire dall'anno accademico 1996/97, la Parte italiana consente alle Università italiane con apposito provvedimento di decidere circa l'accettabilità delle domende di immatricolazione degli studenti italiani delle "Scuole britanniche" che abbiano superato gli esami previsti in base alla presente Nota alle condizioni in essa indicate.

9) Le disposizioni di cui all'Articolo 192 (3) del Decreto Legislativo No 297 del 16 aprile 1994 si applica agli alunni sia italiani sia stranieri delle classi intermedie delle "scuole britanniche" che intendono proseguire gli studi presso scuole italiane di istruzione secondaria.

Entrambi i Governi trasmetteranno alle Università ed agli Istituti di Istruzione Superiore dei rispettivi Paesi il testo del presente Scambio di Note, in armonia con la legislazione nazionale e con l'art. 1, punto 4 della Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi che danno accesso alle Università sottoscritta a Parigi l'11 dicembre 1953.

Ogni emendamento e/o aggiunta proposti da ciascuna Parte relativamente ai punti da 2 a 4 del presente Scambio di Note saranno decisi da un gruppo misto di esperti convocato attraverdso i canali diplomatici ed entreranno immediatamente in vigore.

Le disposizioni previste dal presente Scambio di Note potranno essere riviste dopo tre anni dall'entrata in vigore dello stesso su richiesta di una delle Parti.

Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente Nota e la Sua risposta costituiscano un'intesa tra i nostri due Governi, la quale entrerà in vigore dalla data in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(Firmato - Patrick Fairweather, Ambasciatore di Sua Maestà)

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 18 GIU.199

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera n°63 in data 21 maggio 1996, cui testo è il seguente:

"Sir

I have the honour to refer to Articles II (4) and VI of the Cultural Convention of 2 November 1951 between the Government of the United Kingdom of Great Britain an Northern Ireland and the Government of the Italian Republic and to the discussions hel in Rome on 21 and 22 February 1996 by the Italian-British mixed group of expert convened to examine the issue of the recognition for purposes of admission to Italia universities and other higher education institutions of educational qualifications obtaine by Italian pupils at the following British schools: St George's English School in Rome, th New School of Rome and Sir James Henderson School in Milan (hereinafter referred to a the "British schools")

I have the honour to inform you that my Government, noting the autonomy of Italia universities, accepts the following conclusions reached by the above-mentioned mixe group of experts:

1) as autonomous institutions, Italian and British universities make their own decision about the acceptability of applications for admission submitted respectively by Italia students who have obtained qualifications at the British schools and by students who hav obtained the Italian "Maturita" diploma;

2) in order to apply for admission to an Italian university, Italian students at the Britis schools must have passed GCSE/GCE examinations in at least six subjects, of which a least two must be at "A" level in subjects appropriate to the chosen university course, a well as a written and oral examination in Italian language and culture;

3) the courses run by the British schools include from school year 1995/96 a four-yea course in Italian language and culture leading to the examination referred to in sub-paragraph 2), compulsory for Italian pupils, based on a weekly total of five hours of study, in accordance with the agreed syllabus laid down by the Italian Ministry of Education;

4) this syllabus is to be taught from school year 1996/97 by Italian mother tongue teachers who have qualified in Italy and been appointed by agreement between the Italian Ministry of Education and the British schools;

S.E. l'Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord
Sig. Patric Stanislaus FAIRWEATHER

ROMA

Ministro degli Affari Esteri

5) for the written and oral examination in Italian language and culture referred to in sub-paragraph 2), each British school will set up from school year 1995/96 and examining committee composed of one representative nominated by the Italian Ministry of Education appointed as Chairman; a representative of the British school and a teacher of the Italian language and culture course. Each British school will meet the expenses of its Chairman;

6) the Italian Ministry of Education will from school year 1996/97 carry out periodic inspections of the British schools to verify the proper implementation of the course in Italian language and culture;

7) in the transitional period (1996-1998) the Italian language and culture examination will cover the syllabus of the last year for the examination session in 1996; the syllabuses of the last two years in the session of 1997; and those of the last three years in the 1998 session;

8) in the period before this Exchange of Notes comes into effect, from academic year 1996/97, the Italian side will, by means of appropriate measures, allow the Italian universities to make their own decisions about the acceptability of applications for admission from Italian students of the British schools who have passed the examinations provided for in this Note and satisfied the conditions set out in it;

9) the provisions of Article 192(3) of the "Decreto Legislativo" N. 297 of 16 April 1994 apply to Italian as well as foreign pupils in the intermediate classes of the British schools who wish to continue their studies at Italian upper secondary schools.

Both Government will transmit the text of this Exchange of Notes to the universities and other higher education institutions of their respective countries, in harmony with their domestic legislation and with Article 1 (4) of the European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to admission to Universities signed in Paris on 11 December 1953;

Any amendments and/or additions proposed by either side to sub-paragraphs 2) to 4) of this Exchange of Notes will be decided by a mixed group of experts convened through diplomatic channels and will take immediate effect.

The arrangements set out in this Exchange of Notes may be reviewed at the request of either side after three years from the date on which it takes effect.

If the arrangements set out above are acceptable to your Government, I have the honour to propose that his Note and your reply to that effect will place on record the understanding between our two Governments, which will take effect on the date on which both Governments have notified each other that any necessary internal procedures have been completed.

Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration."

Ho l'onore di confermarLe che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua lettera e la presente risposta un'intesa tra i nostri due Paesi

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.
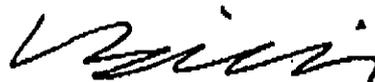
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3526):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 4 aprile 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 maggio 1997, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 21 ottobre 1997.

Esaminato in aula e approvato il 14 gennaio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3002):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 marzo 1998.

Relazione scritta annunciata il 2 aprile 1998 (atto n. 3002/*A* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula e approvato il 7 aprile 1998.

98G0168

LEGGE 30 aprile 1998, n. 122.

Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze).

1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché, limitatamente alla rete non eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del medesimo articolo 3, sono posticipate di nove mesi.

2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente.

4. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:

« *2.* In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge ».

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.

6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate.

7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di telecomunicazione, legittimamente operanti in virtù di provvedimento della magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Ai soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora, è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Agli stessi soggetti è consentito inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

8. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

« *17.* Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere dati e informazioni all'utenza ».

ART. 2.

(Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee).

1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano di norma alle opere

europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show* o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità della normativa comunitaria.

2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con regolamento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto compatibili.

3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show* o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.

4. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente. Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. A decorrere dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di servizio non possono essere inferiori al 20 per cento. All'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o di acquisto da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.

6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto così come definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819.

9. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, secondo le modalità definite con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. La concessionaria del servizio pubblico riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei.

11. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono programmi tradizionali, ai sensi della citata direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di pubblicità televisiva).

1. Gli *spot* pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. La pubblicità e gli *spot* di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 5, la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti. Le disposizioni di cui al presente comma e di cui al comma 2 non si applicano ai programmi i cui diritti di utilizzazione siano stati acquisiti prima del 28 febbraio 1998.

4. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da *spot* di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti mi-

nuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano alle trasmissioni delle emittenti televisive locali destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3208):

Presentato dal Ministro delle comunicazioni (MACCANICO) il 9 aprile 1998.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 17 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 7ª e 10ª della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 21 aprile 1998.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 21, 22 aprile 1998 e approvato il 23 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4819):

Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti), in sede legislativa, con pareri delle commissioni I e XIV, il 29 aprile 1998.

Esaminato dalla VII e IX commissione ed approvato il 29 aprile 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

Note all'art. 1:

— Il testo dei commi 1, 2 e 11 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:

«1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli

amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.

3-10 *(Omissis)*.

11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni il Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge».

— Il testo del comma 6 dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:

«6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo *standard* internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione, i bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze».

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:

«2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, secondo le procedure di cui all'art. 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge. Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste».

— Il testo del comma 3 dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è il seguente:

«3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984».

— Il testo del comma 13 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:

«13. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993».

— Il testo del comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:

«17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità».

Note all'art. 2:

— La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 reca il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

— Il testo dell'art. 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è il seguente:

«Art. 26 *(Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali).* — 1. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici, le seguenti percentuali:

a) non meno del 40 per cento per il primo triennio;

b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi.

2. La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea, non dovrà comunque essere inferiore a quella risultante nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.

3. Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni.

4. Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Comunità economica europea.

5. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende altresì produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia».

— Il testo dell'art. 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, è il seguente:

«Art. 55 *(Programmazione televisiva e opere filmiche).* — *1.* Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Tale periodo è ridotto ad un anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione *di film di produzione nazionale,* di film di interesse culturale nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per "film cinematografici" si intendono i film o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4: per "opere di origine italiana" si intendono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento al numero di titoli di film trasmessi.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 è fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono altresì tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una società di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per cento, è stabilita con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge con esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota massima del 25% della parte del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento della produzione, l'emittente è tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.

4. Ambito e modalità di applicazione di quanto previsto nei commi 2 e 3, nonché deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere *concordati* tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente articolo».

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo del comma 6, lettera *b),* n. 4), dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:

«4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori».

— La legge 4 novembre 1965, n. 1213, reca: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia».

— La legge 14 agosto 1971, n. 819, reca: «Interventi a favore del credito cinematografico».

— La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, è entrata in vigore il 1° agosto 1997.

98G0181

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 123.

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisito il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 e del 30 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente decreto individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati «interventi», concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti per materia, con proprio decreto individua i criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli interventi, nonché le deroghe necessarie per l'attuazione di interventi disciplinati sulla base di accordi internazionali.

3. I principi del presente decreto costituiscono principi generali dell'ordinamento dello Stato. Le regioni a statuto ordinario ne assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

Modalità di attuazioue

1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del *«de minimis»* di cui alla comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C68 del 6 marzo 1996, e successive modifiche e integrazioni.

2. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, nonché la definizione di piccola e media impresa sono indicati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.

3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

Art. 3.

Procedimenti e moduli organizzativi

1. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso è disposto il pagamento di penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsità dei documenti.

3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

Art. 4.

Procedura automatica

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.

2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato all'impresa il diniego all'intervento.

6. L'iniziativa è realizzata nel termine previsto dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria esclusivamente nel caso di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.

Art. 5.

Procedura valutativa

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.

2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

4. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla

gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Procedura negoziale

1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 4. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione dell'intervento può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

Art. 7.

Procedure di erogazione

1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, *bonus* fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4, nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale esso è posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, in più quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 9.

3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, può essere fatto valere, con le modalità e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il *bonus* fiscale può essere utilizzato dal soggetto beneficiario, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, in una o più soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta. Il *bonus* fiscale è rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due esemplari.

5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste al comma 2 per il contributo in conto capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 2, e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modalità di

rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.

6. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; esso è pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso di riferimento previsto dal comma 2 dell'articolo 2, posta a carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.

7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'intervento.

8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.

9. Presso ciascuna amministrazione statale competente è istituito un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di competenza della medesima Amministrazione, amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi.

Art. 8.

Ispezioni e controlli

1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, comprese le cause di incompatibilità, nonché i compensi indipendentemente dall'entità dell'intervento, le modalità di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attività di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonché gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. È fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le società beneficiarie degli interventi nonché con le società controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.

3. Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7.

Art. 9.

Revoca dei benefici e sanzioni

1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal *bonus* fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-

blica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 10.

Programmazione degli interventi

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui all'articolo 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza Stato-Città, la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria, nella quale sono indicati:

a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;

b) lo stato di attuazione delle singole normative;

c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi agevolativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere dall'anno finanziario 1999 vengono determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'importo così determinato viene iscritto sotto la voce «Ministero del tesoro», per essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti alla concessione degli interventi, in conformità alle indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, la legge di accompagnamento alla legge finanziaria indica:

a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente;

b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi interventi.

Art. 11.

Monitoraggio e valutazione dell'efficacia

1. Ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

2. La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata da ciascun soggetto competente mediante indicatori predeterminati sulla base degli obiettivi e delle modalità di intervento.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previo assenso del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone i criteri per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

4. Ciascun soggetto competente predispone annualmente una dettagliata relazione della quale per ogni tipologia di intervento sono in particolare indicati:

a) lo stato di attuazione finanziario, con riferimento ai movimenti intervenuti sui fondi di cui all'articolo 7, comma 9;

b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e dei possibili risultati conseguibili.

Art. 12.

Disposizioni di attuazione

1. Al riordino della disciplina dei singoli interventi si procede con i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che si conformano ai principi del presente decreto.

2. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi generale dell'ordinamento giuridico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni recanti la disciplina delle attività di controllo e revoca si applicano agli interventi concessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 2. Per gli interventi

già concessi alla predetta data, le medesime disposizioni si applicano con gli stessi termini di cui al comma 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione:

«Art. 5. — La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

«Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

«Art. 118. — Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

«Art. 128. — Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei princìpi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

— Il decreto legislativo n. 281/1997 reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— L'art. 5 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto l'istituzione di una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, con il compito di esprimere i pareri previsti dalla legge n. 59/1997 e di verificare periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla medesima legge, riferendone ogni sei mesi alle Camere.

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo n. 157/1995 reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

Note all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall'art. 3, comma 9, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a

diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

— Il decreto legislativo n. 490/1994 reca: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia».

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 196/1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione):

«Art. 14 *(Occupazione nel settore della ricerca)*. — 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonché, per l'anno 1998, a valere su quelle di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiano, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995:

«Art. 1 *(Agevolazioni in forma automatica)*. — 1. Ai fini dell'immediato avviso dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.

3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.

4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.

5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni».

— La legge n. 317/1991 reca: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».

— Il decreto legislativo n. 241/1997 reca: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni».

— Il decreto ministeriale n. 90/1996 reca il regolamento attuativo delle norme sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996.

— La legge n. 413/1991 reca: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale».

— Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 15 della legge n. 266/1997 (Interventi urgenti per l'economia):

«Art. 15 *(Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia).* — 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convezione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali».

Note all'art. 9:

— Il testo vigente dell'art. 2751-*bis* del codice civile, come modificato prima dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, e poi dall'art. 18, secondo comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è il seguente:

«Art. 2751-*bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane).* — Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno, di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5-*bis)* i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti».

— Il testo vigente dell'art. 67, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è il seguente:

«Art. 67 *(Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette).* — 1. *(Omissis).*

2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli».

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 266/1997 (per il titolo della legge si veda nelle note all'art. 7):

«Art. 1 *(Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive).* — 1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme, impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà, inoltre, fornire, sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

2. Le commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività econo-

miche e produttive è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.

4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.

5. Le commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio».

— Il testo vigente dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a)-c) (Omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

Nota all'art. 12:

— Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 59/1997 (per il titolo della legge si veda nelle note alle premesse), come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni, operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

98G0173

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 1998, n. **124.**

Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Acquisito il parere della commissione Igiene e sanità del Senato;

Acquisito il parere della commissione Affari sociali della Camera;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la conferenza Stato-città e autonomie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e per la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e criteri generali

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto da parte dell'assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La partecipazione è strutturata in modo da evitare l'uso inappropriato dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni.

2. In armonia con i princìpi e le finalità del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il presente decreto fissa i criteri, gli ambiti e le modalità di applicazione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni, nonché i criteri di esenzione dalla stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e alle condizioni di malattia.

3. Nel rispetto del principio della sostenibilità economica della spesa associata al consumo di prestazioni sanitarie soggette a partecipazione, è riconosciuta agli assistiti l'esenzione dalla partecipazione in relazione a:

a) la situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 4;

b) la presenza di specifiche condizioni di malattia, limitatamente alle prestazioni connesse, ai sensi dell'articolo 5.

4. Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria di base, nonché di assicurare il ricorso all'assistenza ospedaliera ogniqualvolta il trattamento in regime di ricovero ordinario risulti appropriato rispetto alle specifiche condizioni di salute, sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione:

a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della regione;

b) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonché quelle finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;

c) le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta;

d) i trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario, ivi inclusi i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, e le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla medesima struttura, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Restano altresì escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni erogate a fronte di condizioni di interesse sociale, finalizzate a:

a) la tutela della maternità, limitatamente alle prestazioni definite dal decreto del Ministro della sanità del 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 87 del 13 aprile 1995, da aggiornare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

b) la prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV, limitatamente all'accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;

c) la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse all'attività di donazione;

d) la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;

e) i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia.

Art. 2.

Prestazioni soggette al sistema di partecipazione al costo

1. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale alla totalità dei propri assistiti, sono soggette alla partecipazione al costo le seguenti prestazioni:

a) prestazioni di assistenza farmaceutica;

b) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

c) prestazioni erogate in regime di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici e quindi con l'esclusione dei ricoveri diurni individuati nell'allegato 1;

d) prestazioni di assistenza termale;

e) prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, semi-residenziale e residenziale.

2. È confermato l'attuale regime di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica. Con il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ridefinite le modalità di erogazione e di distribuzione dei prodotti al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. È confermato l'attuale regime di erogazione dei prodotti dietetici ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982. Il Ministro della sanità provvede all'aggiornamento del suddetto decreto, prevedendo la gratuità dei prodotti relativi all'allattamento dei bambini nati da madri HIV positive e ridefinendo le modalità di erogazione e di distribuzione dei prodotti dietetici, al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. Le regioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, possono includere tra le prestazioni soggette alla partecipazione al costo quelle erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di emergenza o urgenza. Tale ampliamento è volto a favorire la redistribuzione degli oneri da partecipazione fra gli assistiti non esenti e a promuovere il ricorso appropriato ai diversi regimi di erogazione delle prestazioni.

Art. 3.

Modalità di partecipazione al costo delle prestazioni

1. Le modalità di partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti per le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dall'introduzione del sistema di partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 4, e comunque a partire dal 1° gennaio 2000.

2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuta una partecipazione al costo pari a 3.000 lire per ricetta, per prescrizione di una confezione, e pari a 6.000 lire per ricetta, per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera *b)*, è dovuta una partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico dagli assistiti parzialmente esentati e non esentati dalla partecipazione ai sensi del successivo articolo 4. I farmaci collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera *c)*, sono a totale carico dell'assistito. È abrogato l'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le singole prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale è dovuta una partecipazione al costo pari all'85% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un importo massimo di spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è dovuta una partecipazione al costo pari al 70% della corrispondente tariffa fino ad un importo massimo di spesa per singola ricetta pari a 60.000 lire. Le regioni ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa per le ricette contenenti accorpamenti per profilo di trattamento di due o più prestazioni eventualmente definiti a livello regionale e provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1996. Al fine di procedere al graduale superamento dei limiti di prescrivibilità per ricetta di cui alla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni, di razionalizzare la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, di semplificare l'accesso alle prestazioni da parte degli assistiti, nonché di ridurre la spesa a loro carico e di

promuovere l'utilizzo dei percorsi diagnostici e terapeutici, il Ministro della sanità con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, individua i criteri per la sperimentazione di forme agevolate di erogazione di pacchetti di prestazioni predefiniti a fronte di determinate condizioni cliniche, identificati sulla base dei percorsi, consentendo la prescrivibilità in un'unica ricetta di prestazioni afferenti a branche specialistiche diverse e prevedendo la ridefinizione in aumento del valore del limite massimo di spesa per ricetta.

4. Per ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici, e quindi con l'esclusione di quelli individuati nell'allegato 1, è dovuta una partecipazione forfetaria pari a 150.000 lire; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, tale partecipazione è pari a 75.000 lire.

5. Per le prestazioni di assistenza termale è dovuta una partecipazione al costo pari al 75% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un massimo di spesa di 200.000 lire per prescrizione; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, il limite massimo di spesa per prescrizione è pari a 100.000 lire.

6. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime semi-residenziale e residenziale, è dovuta una partecipazione forfetaria, differenziata in base al costo delle diverse modalità di erogazione, fissata dalle regioni, fino ad un massimo di spesa di 80.000 lire a settimana. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, tale limite massimo di spesa è pari a 40.000 lire. La partecipazione non può comunque essere inferiore a 20.000 lire a settimana. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera semiresidenziale e residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale per acuti erogate in favore di soggetti direttamente inviati da ospedali per acuti la partecipazione è dovuta a decorrere dal sessantesimo giorno di assistenza. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime domiciliare e ambulatoriale è dovuta una partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un massimo di spesa di 20.000 lire per giornata; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, tale limite massimo di spesa è pari a 10.000 lire. La partecipazione non può comunque essere inferiore a 6.000 lire per giornata. Il valore massimo della partecipazione alla spesa mensile non può essere superiore a 100.000 lire e, per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, a lire 60.000.

7. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di emergenza o urgenza le regioni possono fissare una partecipazione al costo in relazione alle prestazioni erogate, fino ad un importo massimo di 100.000 lire per accesso. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, tale limite massimo di spesa è pari a 60.000 lire.

8. La partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti, per le prestazioni di cui al comma 3, non può comunque essere inferiore a 6.000 lire per ricetta; gli importi dovuti per ricetta si arrotondano, per eccesso o per difetto, alle 500 lire.

9. Gli assistiti totalmente esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni, ai sensi degli articoli 4 e 5, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta pari a 3.000 lire per la prescrizione di una confezione di farmaci e di 6.000 lire per le prescrizioni di più confezioni di farmaci. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 5, il limite massimo di prescrivibilità di sei pezzi, di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai farmaci destinati al trattamento delle patologie indicate negli stessi regolamenti. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai precedenti commi, la quota fissa per ricetta dovuta dagli assistiti totalmente esenti è pari a 6.000 lire.

10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l'erogazione della stessa. Di tale termine è data comunicazione all'assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione, nonché idonea pubblicità a cura delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.

11. In caso di mancata definizione da parte delle regioni dei criteri e delle modalità di cui al comma 10, il Ministro della sanità vi provvede, previa diffida, tenendo conto dell'interesse degli utenti, della realtà organizzativa delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere della regione, della media dei tempi fissati dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a determinare il tempo massimo di cui al comma 10 entro trenta giorni dall'efficacia del provvedimento ministeriale. Le determinazioni del Ministro cessano di avere effetto al momento dell'esercizio dei poteri regionali di cui al comma 10.

12. Le regioni disciplinano, anche mediante l'adozione di appositi programmi, il rispetto della tempestività dell'erogazione delle predette prestazioni, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare all'assistito la effettiva possibilità di vedersi garantita l'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda, nonché interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la capacità di offerta delle aziende eventualmente attraverso il ricorso all'attività libero-professionale intramuraria, ovvero a forme di remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione di quanto già previsto dai vigenti

accordi nazionali di lavoro, nonché a garantire l'effettiva corresponsabilizzazione di sanitari dipendenti e convenzionati;

b) prevedere, anche sulla scorta dei risultati dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera in caso di reiterato mancato rispetto dei termini individuati per l'erogazione delle prestazioni ai sensi del comma 10;

c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria alle risorse di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato;

d) prevedere correzioni al regime di partecipazione al costo come definito nei commi 3 e 4 secondo i criteri desumibili dal comma 13.

13. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12, qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato.

14. Il direttore generale dell'azienda sanitaria vigila sul rispetto delle disposizioni adottate in attuazione del comma 12 e di quelle del comma 13, anche al fine dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilità contabile nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito.

15. L'utente che non si presenti ovvero non preannunci l'impossibilità di fruire della prestazione prenotata è tenuto, ove non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione.

Art. 4.

Partecipazione al costo delle prestazioni in relazione alla situazione economica del nucleo familiare

1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini della esenzione parziale o totale è effettuata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente l'esenzione stessa, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico a fini IRPEF secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Al fine di favorire l'autonomia dell'anziano convivente, i soggetti di età superiore ai 65 anni conviventi possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo e richiedere l'esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione al costo delle prestazioni con riferimento alla propria situazione economica; in tal caso l'anziano non è incluso nel nucleo familiare come definito nel presente comma. L'anziano non può comunque costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

2. L'indicatore della situazione economica è definito dalla combinazione dei redditi complessivi dei membri del nucleo familiare e dei valori dei patrimoni mobiliari ed immobiliari, corretti con il coefficiente di cui all'allegato 2. Dal calcolo del patrimonio immobiliare è esclusa la casa di abitazione. Per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore ai sei anni o di età compresa tra sessantacinque e settantacinque anni dall'indicatore della situazione economica è detratto un ammontare pari a 5 milioni di lire; oltre settantacinque anni è detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire. L'allegato 2 specifica le modalità di calcolo del reddito e del patrimonio.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente, utile ai fini dell'individuazione delle soglie di cui ai commi 4 e 5, è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata all'allegato 2.

4. L'esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 2 è garantita qualora l'indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 18 milioni di lire. Per i nuclei familiari di un solo componente il suddetto valore è elevato di 5 milioni di lire.

5. Il diritto all'esenzione parziale dalla partecipazione al costo delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 3, è riconosciuto qualora l'indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 36 milioni di lire.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le regioni possono incrementare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i valori soglia della situazione economica di cui ai commi 4 e 5 entro un margine del 20%.

7. Il diritto all'esenzione, totale o parziale, è riconosciuto dalle aziende unità sanitarie locali di residenza, che rilasciano per ciascun componente il nucleo familiare un documento individuale attestante il diritto stesso. A tale fine l'assistito deve presentare una dichra-

zione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il richiedente dichiara inoltre di avere conoscenza che, nel caso di riconoscimento del diritto, possono essere eseguiti i controlli previsti dalla normativa vigente diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso le banche o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. Si applica l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Il Ministero della sanità definisce i contenuti del modello uniforme relativo alla dichiarazione sostitutiva e alle altre dichiarazioni di cui al presente comma.

8. Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione parziale o totale, in sede di prima dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto al diritto all'esenzione. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali attivano sistemi, anche campionari, di accertamento della permanenza delle condizioni che danno diritto all'esenzione. Qualora si verifichino modifiche della composizione del nucleo familiare o della situazione economica, è possibile richiedere un aggiornamento del calcolo della situazione economica ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione al costo delle prestazioni. Le regioni individuano gli organismi incaricati di valutare i singoli casi di composizione del nucleo familiare o di situazione economica, nonché le relative modifiche, di particolare complessità.

9. Fino all'introduzione del sistema di esenzione in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, rimangono confermati i criteri di esenzione dalla partecipazione al costo in relazione al reddito definiti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 5.

Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari condizioni di malattia

1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanità da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente: *a)* le condizioni di malattia croniche o invalidanti; *b)* le malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere *a)* e *b)* danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il Ministro della sanità tiene conto della gravità clinica, del grado di invalidità, nonché della onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.

2. I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia ed alle relative complicanze, per le quali è riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo, tenendo conto: *a)* della loro inclusione nei livelli essenziali di assistenza; *b)* della loro appropriatezza ai fini del monitoraggio della evoluzione della malattia e dell'efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; *c)* della definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici. I regolamenti individuano altresì le condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa di cui all'articolo 3, comma 9, per le prestazioni cui è necessario ricorrere con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli stessi regolamenti.

3. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna malattia è riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione.

4. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni finalizzate all'accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione, ad eccezione di quelle individuate dal regolamento di cui al comma 1, lettera *b)*, per la diagnosi delle malattie rare. Sono altresì esclusi dall'esenzione i farmaci collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Con il regolamento di cui al comma 1, lettera *b)*, sono altresì individuate specifiche forme di tutela garantite ai soggetti affetti da patologie rare, con particolare riguardo alla disponibilità dei farmaci orfani ed all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni di assistenza.

6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono aggiornate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei risultati della ricerca applicata e delle evidenze scientifiche, nonché dello sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, il Ministro della sanità provvede ad aggiornare il regolamento di cui al comma 1, lettera *a)*, inserendovi le eventuali ulteriori patologie invalidanti e le correlate prestazioni per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo. Fino all'aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, è confermata l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata dallo stesso articolo 6 e dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché l'esenzione agli invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza e alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302.

7. Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Art. 6.

Procedure e tempi

1. Con uno o più regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998 a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di accertamento e di verifica della situazione economica del nucleo familiare e delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione o alla partecipazione in misura ridotta, nonché le misure per semplificare le procedure di prescrizione e di pagamento della quota di partecipazione, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria elettronica. I regolamenti determinano i criteri per lo svolgimento dei controlli sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei dati personali comunque effettuato in applicazione del presente decreto, con particolare riferimento alle modalità di utilizzazione dei dati, ai soggetti che possono accedervi e al tempo di conservazione dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e della legge 31 dicembre 1996, n. 676, nonché di quelle introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione di quest'ultima. Entro il 31 ottobre 1998, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata, individua le regioni nelle quali avviare, a partire dal 1° novembre 1998, la sperimentazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e delle esenzioni, con riferimento sia alle procedure amministrative sia all'impatto economico. Sulla base dei risultati della sperimentazione potranno essere emanate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al presente comma.

2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti regolamenti, entro il 30 giugno 1999, le regioni disciplinano:

a) le procedure per il riconoscimento, da parte delle aziende unità sanitarie locali, del diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi degli articoli 4 e 5, o alla partecipazione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 4;

b) le procedure per il rilascio, da parte delle aziende unità sanitarie locali, del documento attestante il diritto all'esenzione o alla partecipazione in misura ridotta, prevedendo a tal fine anche l'avvio di sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria elettronica, di cui la lettera *i)* del comma 50 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) le modalità con le quali effettuare i controlli sulle esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici consorziati di più aziende unità sanitarie locali o di altri enti eroganti prestazioni sociali agevolate, in ordine alla veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze, sulla scorta di convenzioni stipulate con il Ministero stesso;

d) le procedure per il pagamento delle quote di partecipazione da parte degli assistiti a fronte delle prestazioni fruite, anche mediante l'avvio di sperimentazioni di modalità innovative, ivi incluso l'utilizzo a tal fine della citata carta sanitaria elettronica;

e) le modalità di controllo sul comportamento dei singoli soggetti erogatori relativamente alla riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni dagli assistiti ed alla relativa rendicontazione nei confronti della propria azienda unità sanitaria locale;

f) le modalità di controllo del ricorso alle prestazioni nei diversi regimi di erogazione, ivi compresi i ricoveri brevi in regime ordinario.

3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli.

4. La carta sanitaria elettronica è sperimentata e introdotta nel rispetto delle garanzie previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676.

Art. 7.

Entrate da partecipazione al costo delle prestazioni

1. Il gettito annuale corrispondente alle quote di partecipazione al costo delle prestazioni dovute dagli assistiti del Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente decreto concorre alle disponibilità finanziarie complessive per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della quota a tal fine annualmente predeterminata in base: *a)* alla normativa nazionale in materia di partecipazione e di relative esenzioni; *b)* al numero di assistiti esentati dalla partecipazione in relazione sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia a particolari condizioni di malattia; *c)* al ricorso alle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tale fine, le aziende sanitarie sono tenute a rilevare separatamente i dati relativi all'ammontare della partecipazione al costo e al numero di assistiti esenti per tipologia di esenzione riconosciuta e a trasmetterli alla regione e al Ministero della sanità. Le regioni validano i dati e comunicano alle aziende sanitarie le eventuali rettifiche da operare entro il mese successivo alla trasmissione; soltanto dopo tale periodo il Ministero della sanità provvede a utilizzare i dati.

2. Le regioni possono modificare le soglie di cui all'articolo 4, comma 6, con oneri a proprio carico e comunque con esclusione di ogni onere finanziario a carico dello Stato.

Art. 8.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente confermate dal presente decreto. È abrogato, altresì, l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 6, cessano di avere efficacia, rispettivamente, le disposizioni di cui agli arti-

coli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, dello stesso decreto.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni a statuto speciale provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.

4. Le disposizioni legislative collegate alla legge finanziaria per il 2000 disciplinano l'eventuale revisione delle soglie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, con riferimento agli esiti della prima fase di applicazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e del regime delle esenzioni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 2, comma 1)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA, EROGATE IN REGIME DI RICOVERO DIURNO, ESCLUSE NEL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI.

Sono inclusi nel sistema di partecipazione al costo delle prestazioni di cui al presente decreto tutti gli episodi di ricovero erogati in regime di ricovero diurno, ad esclusione di quelli:

1) attribuiti a DRG chirurgici;

2) comportanti l'esecuzione di procedure diagnostiche o terapeutiche invasive, che non siano erogabili anche ambulatorialmente;

3) finalizzati all'esecuzione di radioterapia e chemioterapia o quelli programmati per la terapia ed il monitoraggio dei pazienti oncologici, nonché dei pazienti affetti da altre condizioni di malattia croniche e/o invalidanti e da malattie rare previste ai sensi dell'articolo 5;

4) effettuati in ospedali di riabilitazione e in reparti di riabilitazione identificati dai codici di disciplina «56» e «28» (di cui al decreto del Ministro della sanità del 19 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1988);

5) attribuiti al DRG 462 (riabilitazione).

ALLEGATO 2
(previsto dall'art. 4)

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E SCALA DI EQUIVALENZA

Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo le modalità di seguito specificate e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Modalità di calcolo del reddito.

Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento all'apposita circolare ministeriale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come definito al successivo punto 2.

Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente. Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza. Le regioni possono, analogamente, consentire la detrazione dal reddito del nucleo familiare l'ammontare delle rette pagate alle case di riposo entro il limite massimo di 2,5 milioni.

Modalità di calcolo del patrimonio.

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Nel calcolo non è considerata la casa di abitazione del nucleo familiare; qualora la casa di abitazione appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9 si considera il valore per il 50%;

b) il valore del patrimonio mobiliare è calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente, individuato in maniera differenziata a seconda che la casa di abitazione del nucleo familiare appartenga, o meno, ad uno dei componenti.

Qualora la casa di abitazione appartenga ad uno dei componenti, il coefficiente è individuato sulla base dei seguenti scaglioni di valore:

sino a lire 50 milioni, il coefficiente è pari a zero;

per la parte di valore eccedente lire 50 milioni e sino a lire 150 milioni, il coefficiente è pari al 10%;

per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il coefficiente è pari al 20%.

Qualora la casa di abitazione non appartenga ad uno dei componenti, il coefficiente è individuato sulla base dei seguenti scaglioni di valore:

sino a lire 100 milioni, il coefficiente è pari a zero;

per la parte di valore eccedente lire 100 milioni e sino a lire 150 milioni, il coefficiente è pari al 10%;

per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il coefficiente è pari al 20%.

Fattori correttivi.

Per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore ai sei anni o di età compresa fra i sessantacinque e i settantacinque anni, dall'indicatore della situazione economica è detratto un ammontare pari a 5 milioni di lire.

Per ogni componente del nucleo familiare di età superiore ai settantacinque anni, dall'indicatore della situazione economica è detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire.

Scala d'equivalenza.

I parametri da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Maggiorazioni	
+ 0.35	per ogni ulteriore componente
+ 0.2	in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
+ 0.5	per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%
+ 0.2	per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro, o parametri, correttivo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo del comma 50 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la prote-

zione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;

b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;

c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera *f)*;

d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;

e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente art., in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;

i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera *i)*».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109:

«Art. 1 *(Prestazioni sociali agevolate)*. — 1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'art. 3. Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infra-annuale, gli enti erogatori possono altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 2 *(Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente)*. — 1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nel limite massimo del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2.

Art. 3 *(Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori)*. — 1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica, modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.

Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva del richiedente)*. — 1. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione.

4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.

Art. 5 *(Rapporto sullo stato d'attuazione della normativa)*. — 1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento.

Art. 6 *(Disposizioni integrative e correttive)*. — 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle che saranno dettate ai sensi del comma 1, anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli.

TABELLA 1

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Parte I.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;

b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.

Parte II - DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO.

a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

TABELLA 2

LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	*Parametro*
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa».

— Il testo del comma 18 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero».

— Il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995, reca: «Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità responsabile».

— La legge 25 febbraio 1992, n. 210, reca: «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati».

— Si riporta il testo del comma 34 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 5 dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'art. 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi».

— Il decreto del Ministro della sanità 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982, reca: «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

«10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente art., collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;

b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, di rilevante interesse terapeutico;

c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere *a)* e *b)*».

— Si riporta il testo del comma 42 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«42. Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica del farmaco procede alla prima individuazione dei medicinali attualmente classificati nella classe *c)*, di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali, per particolari motivi terapeutici, a decorrere dal 1° marzo 1997, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire 100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni. Ai fini dell'accertamento del reddito si applica la normativa vigente in materia di autocertificazione, con obbligo di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. L'elenco dei medicinali erogabili ai sensi del presente comma viene aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'assistenza farmaceutica.

— Il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1990, n. 8, è il seguente:

«3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

— Il decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1996, reca: «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe».

— Per il testo del comma 50 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, v. nelle note al titolo.

— Il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è il seguente:

«1. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta».

— Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«9. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:

a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;

b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale».

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è il seguente:

«Art. 13. — 1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'art. 1, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo art. 1, nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.

2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facoltà, ad integrazione delle misure già previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *i)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa dei servizi e della valutazione parametrica dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto».

Note all'art. 4:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, v. nelle note all'art. 1.

— Il testo vigente dei commi da 14 a 17 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente:

«14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *a)*, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *b)*, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *c)*, sono a totale carico dell'assistito.

15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.

16-*bis*. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-*quinquies* del presente articolo, e all'art. 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991.

16-*ter*. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *b)*. Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.

16-*quater*. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio sanitario nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale.

17. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Per il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, v. nelle note all'art. 3.

— Il decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, reca: «Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria».

— L'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, modifica il comma 16 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, riportato nelle note all'art. 4.

— Il testo dell'art. 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», è il seguente:

«Art. 15. — 1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria conseguente agli eventi di cui alla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 5.

— La legge 31 dicembre 1976, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 676, reca: «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Per il testo del comma 50 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, v. nelle note al titolo.

— Per il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è il seguente:

«2. Le somme derivanti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero e day hospital diagnostico, facoltativamente disposte dalle regioni e dalle province autonome, non concorrono al finanziamento della quota capitaria rapportata ai livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale, approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente per ciascun anno a decorrere dal 1996 la quota capitaria è rideterminata al netto delle predette somme».

— Il decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, reca: «Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria».

Nota all'allegato 1:

— Il decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1988, reca: «Nuovi modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali».

Nota all'allegato 2:

— Per il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, v. nelle note all'art. 1.

98G0180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Nomina di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Considerato che, a seguito delle dimissioni del dottor Marco D'Alberti, del decesso della dott.ssa Donatella Turtura, designati dalla Confederazione generale italiana del lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, settore trasporti e dirigenti e quadri intermedi, nonché delle dimissioni del dott. Smolizza, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, settore pubblica amministrazione, occorre provvedere alla nomina, in loro sostituzione, rispettivamente del sig. Luciano De Gaspari, del dott. Filippo Panarello e del prof. Giorgio Alessandrini, designati dalle predette organizzazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 20 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Luciano De Gaspari, il dott. Filippo Panarello e il prof. Giorgio Alessandrini sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, rispettivamente, settore trasporti, dirigenti e quadri intermedi e pubblica amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 180

98A3543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1998.

Elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 18, n. 1, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1976, recante disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695, sulla riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura;

Considerato che il Consiglio superiore della magistratura verrà a scadere il 27 luglio 1998 e che si deve procedere alle elezioni dei componenti del nuovo Consiglio nel termine previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Decreta:

Le votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura avranno luogo domenica 5 luglio 1998 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Roma, 22 aprile 1998

SCÀLFARO

98A3638

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'EURO;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, che stabilisce le modalità per le modifiche dello statuto della Banca d'Italia;

Visto il verbale dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia del 19 marzo 1998 nella quale sono state deliberate le modifiche allo statuto volte a consentirne la compatibilità, ai fini dell'introduzione della moneta unica, alle norme del trattato istitutivo della Comunità europea e dello statuto del sistema europeo delle banche centrali, in applicazione della normativa di cui al predetto decreto legislativo n. 43 del 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche allo statuto della Banca d'Italia deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia in data 19 marzo 1998 e riportate nei successivi commi.

2. Nell'art. 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie.

A partire dalla data indicata a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, la Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (statuto del SEBC). Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 105 (1) del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato).

In particolare, la Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge».

3. L'art. 17, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile».

L'art. 17, terzo e quarto comma, è abrogato.

4. Nell'art. 20, secondo comma, il primo periodo è sostituito come segue: «In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché, per le delibere di cui ai successivi punti 1), 2), 3) e 5), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE) in applicazione di esso, il consiglio:».

Nell'art. 20, secondo comma, punto 1), dopo «dei biglietti al portatore» è aggiunto «denominati in lire»; le parole «per la parte che riguarda la Banca» sono soppresse.

Nell'art. 20, secondo comma, punto 2), dopo «dei biglietti» è aggiunto «denominati in lire».

Nell'art. 20, secondo comma, punto 15), le parole «e gli acconti sui medesimi» sono soppresse.

Nell'art. 20, secondo comma, punto 19), dopo le parole «le altre materie» è aggiunta la frase «concernenti l'amministrazione generale della Banca».

5. Nell'art. 25, quarto comma, tra «Dispone,» e «, in relazione» è aggiunto il seguente inciso: «fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del trattato».

6. Nell'art. 32, quarto comma; le parole «e ne esamina i bilanci semestrali» sono soppresse.

7. L'art. 36, primo comma, è sostituito dal seguente:

«I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno».

8. L'art. 41 è sostituito dal seguente:

«Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso».

9. L'art. 42 è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto previsto al precedente art. 41, la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può:

- emettere titoli al portatore;
- emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
- ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
- ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
- negoziare strumenti finanziari;
- acquistare e alienare beni mobili;
- costruire, acquistare e alienare beni immobili;
- riscuotere per conto dei privati, di società o di altri enti titoli esigibili nello Stato e all'estero e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi».

10. In relazione alle modifiche degli articoli 41 e 42, sono abrogati gli articoli 45, 46, 47, 48, terzo comma, 49, 50, 51, 52.

11. L'art. 48, primo comma, è sostituito dal seguente:

«Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del presente statuto non si applicano, in conformità di quanto dispone l'art. 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari.».

12. Nell'art. 54, settimo comma, le parole «e con l'approvazione del Ministro per il tesoro» sono soppresse.

13. Nell'art. 55, primo comma, le parole «con l'approvazione del Ministro per il tesoro» sono soppresse.

14. L'art. 58 è abrogato.

15. L'art. 60, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Sono altresì esclusi da far parte del consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte».

L'art. 60, terzo comma, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine deferite al consiglio superiore ai sensi dell'art. 20, n. 12, del presente statuto».

16. Dopo l'art. 66 è aggiunto il seguente:

«*Titolo VI* - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 67. — L'articolo 1, secondo e quarto comma, nel testo approvato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti del 19 marzo 1998 entra in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

Gli articoli 1, terzo comma, 20, secondo comma, 25, quarto comma, 41, 42, 48, primo comma, nel testo approvato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti del 19 marzo 1998, entrano in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

Dalla data indicata nel comma precedente hanno altresì effetto le abrogazioni degli articoli 45, 46, 47, 48, terzo comma, 49, 50, 51 e 52».

Art. 2.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 16, le modifiche statutarie approvate con il presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 225

98A3559

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998.

Indizione dei comizi elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Lombardia 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 98040200150/PI in data 2 aprile 1998, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio uninominale numero 6 della circoscrizione Lombardia 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale numero 6 della circoscrizione Lombardia 1 sono convocati per il giorno di domenica 21 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

98A3637

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1998.

Concessione alla Industria della poltrona Pizzetti S.r.l., in Roma, dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali, relativamente ai ruoli IVA per gli anni 1979-82-83-84-85-86-89-90.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera O*a*) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 11 dicembre 1997 con la quale la società Industria della poltrona Pizzetti S.r.l., con sede in Roma, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposte dirette dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1979-82-83-84-85-86-89-90, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di aprile 1991-Settembre 1992 per il complessivo importo di L. 1.666.718.910 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Lazio, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società Industria della poltrona Pizzetti S.r.l., tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 1.666.718.910 dovuto dall'Industria della poltrona Pizzetti S.r.l. deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Roma calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni (soprattasse e pene pecuniarie) rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo, è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1998

Il Ministro: VISCO

98A3608

DECRETO 6 aprile 1998.

Concessione alla Industria della poltrona Pizzetti S.r.l., in Roma, dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali, relativamente ai ruoli delle imposte dirette per gli anni 1985 e 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera O*a*) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 11 dicembre 1997 con la quale la società Industria della poltrona Pizzetti S.r.l., con sede in Roma, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposte dirette dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1985 e 1987, iscritti nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di febbraio 1991 e aprile 1993 per il complessivo importo di L. 477.874.200 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Lazio, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di

imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società Industria della poltrona Pizzetti S.r.l., tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 477.874.200 dovuto dall'Industria della poltrona Pizzetti S.r.l. deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Roma calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni (soprattasse e pene pecuniarie) rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo, è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1998

Il Ministro: VISCO

98A3609

DECRETO 27 aprile 1998.

Modificazioni alle istruzioni relative ai modelli di dichiarazione 760, UNICO, 750, 760-*bis* e acconto Irap.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 760, nonché le relative istruzioni e buste;

Visto il decreto 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione UNICO, nonché le relative istruzioni e buste;

Visti i decreti del 7 aprile 1998, pubblicati nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1998, con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione 750, 760-*bis*, nonché le relative istruzioni e buste;

Visto il decreto 9 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 1998, con il quale sono

stati approvati i modelli da utilizzare per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerato che occorre modificare i predetti decreti per correggere errori materiali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli allegati al decreto 25 marzo 1998, recante l'approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998:

a) alla pagina 15, seconda colonna, i periodi compresi tra le parole «Pertanto, ad esempio» e le parole «mese intero o frazione di mese» sono sostituiti dal seguente: «Pertanto, ad esempio, per i soggetti con periodo di scadenza compreso tra il 1° e il 30 maggio, in caso di versamento entro il 14 giugno non è dovuta alcuna maggiorazione; sui versamenti effettuati tra il 15 e il 30 giugno 1998 è, invece, dovuta la maggiorazione dello 0,50% a titolo di interessi corrispettivi. Per i soggetti con periodo di scadenza anteriore alla data del 30 maggio la maggiorazione è dovuta a decorrere dal 16° giorno successivo a quello di originaria scadenza del termine nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese intero o frazione di mese.»;

b) alla pagina 57, prima colonna, al tredicesimo rigo, le parole «colonne 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «colonne 4 e 5.»;

c) alla pagina 68:

alla seconda colonna, ultimo rigo, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio»;

alla terza colonna, nel settimo rigo, le parole «entro il 15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 14 giugno»;

alla terza colonna, ultimo periodo, le parole «effettuato dal 16» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato dal 15».

Art. 2.

1. Nelle istruzioni per la compilazione del modello allegato al decreto 30 marzo 1998, recante l'approvazione del modello UNICO concernente la dichiarazione che le persone fisiche devono presentare nell'anno 1998 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di dieci soggetti sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1998:

a) alla pagina 21, nel paragrafo 12.2, dopo il settimo rigo aggiungere il seguente periodo: «4) indicare nelle apposite righe della sezione A del modello di versamento l'importo di ogni singola rata dovuta (tale importo si ottiene dividendo ciascun saldo/acconto per il numero delle rate prescelto).»;

b) alla pagina 25, al paragrafo 4.2 «Tipo di dichiarazione», alla sesta riga, la parola «barrata» è sostituita dalla seguente: «compilata»;

c) alla pagina 26, nel paragrafo 5.1, al quinto pallino, le parole «Chiesa Evangelica Valdese» sono sostituite dalle seguenti: «Unione delle Chiese metodiste e valdesi»;

d) alla pagina 44, nel riquadro ATTENZIONE, al primo pallino, le parole rigo «RJ16» sono sostituite dalle seguenti: «RJ17»;

e) alla pagina 55, prima colonna, nel terzo rigo, dopo le parole «C) Imposta patrimoniale:» inserire le seguenti: «50% dell'importo indicato al rigo RK12»;

f) alla pagina 68, nel riquadro DATE DA RICORDARE:

al secondo pallino, eliminare la frase «- presentazione della dichiarazione delle variazioni ai fini Ici;»;

al terzo pallino, inserire la frase «- presentazione della dichiarazione delle variazioni ai fini Ici;»;

g) alla pagina 199:

nel paragrafo «Iscritti alla Cassa», l'importo di «L. 35.550.000» è sempre sostituito dall'importo di «L. 34.650.000»;

nel paragrafo «Contributo di maternità», l'importo di «L. 102.000» è sostituito dall'importo di «L. 120.000»;

h) alla pagina 240:

al terzo pallino, le istruzioni al rigo VM3 sono sostituite dalle seguenti: «totale dell'imposta relativa a tutte le operazioni imponibili;»;

al sesto pallino, nelle istruzioni al rigo VM6, dopo le parole «barrando la casella 1» sono inserite le parole «del rigo VO12 o».

Art. 3.

1. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli allegati al decreto 7 aprile 1998, recante l'approvazione del modello 750 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1998 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1998:

a) alla pagina 60:

nella prima colonna, terzo capoverso, le parole da «ovvero avendo esercitato» a «nel modello» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti che non hanno superato i predetti limiti la compilazione del Mod. 750/RR costituisce opzione irrevocabile i cui effetti permangono fino alla cessazione dell'attività d'impresa.».

nella prima colonna, l'ATTENZIONE è eliminata.

Art. 4.

1. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli allegati al decreto 9 aprile 1998, recante l'approvazione del modello IQ, del modello 750/RQ, del modello 760/RQ e del modello 760-*bis*/RQ, da utilizzare per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 1998:

a) alla pagina 66, nelle istruzioni al rigo IQ13, le parole «In colonna 2» sono sostituite dalle seguenti: «In colonna 3»;

b) alla pagina 83, nelle istruzioni al rigo RQ13, le parole «In colonna 2» sono sostituite dalle seguenti: «In colonna 3»;

c) alla pagina 97:

nelle istruzioni al rigo RQ12, il secondo periodo è soppresso ed è inserito, in fine, nelle istruzioni al rigo RQ13;

nelle istruzioni al rigo RQ13, le parole «In colonna 2» sono sostituite dalle seguenti: «In colonna 3»;

d) alla pagina 100, nella prima colonna, nelle istruzioni alla compilazione del rigo RQ54:

alla prima alinea le parole «alla lettera *a)*» sono sostituite con le seguenti: «alla lettera *b)*» e le parole «e per le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970» sono soppresse;

alla seconda alinea le parole «alla lettera *b)*» sono sostituite con le seguenti: «alla lettera *a)*» e dopo le parole «della legge n. 381» sono inserite le seguenti parole: «e per le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970»;

e) alla pagina 116, nelle istruzioni al rigo RQ19, le parole «In colonna 2» sono sostituite dalle seguenti: «In colonna 3».

Roma, 27 aprile 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A3640

DECRETO 28 aprile 1998.

Prezzi di vendita delle schede della dichiarazione dei redditi e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori per l'anno 1998.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in lire 1.000 (mille) per la scheda modello Unico 98 - Persone fisiche - fascicolo 1 - modello base per la dichiarazione e istruzioni, completo con busta;

in lire 600 (seicento) per la scheda modello Unico 98 - Persone fisiche - fascicolo 2 - Quadri aggiuntivi RI-RT, RL, RM, RW e istruzioni;

in lire 3.500 (tremilacinquecento) per la scheda modello Unico 98 - Persone fisiche - fascicolo 3 - Quadri aggiuntivi per la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa, Iva, sostituti di imposta, Irap e istruzioni;

in lire 2.500 (duemilacinquecento) per il modello 750 completo con busta;

in lire 2.000 (duemila) per il modello 760 completo con busta;

in lire 2.000 (duemila) per il modello 760-*bis* completo con busta;

in lire 500 (cinquecento) per la scheda modello 770 con busta;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SA;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SB;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SC;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SD;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SE;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SF;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SG;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SH;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SK;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SL-aggiuntivo;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SM;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SN;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SP;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SQ;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SR;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SS;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/ST;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SU;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SV;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SW;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/SZ.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di lire 320 (trecentoventi) sul suindicato prezzo di vendita di lire 3.500, l'aggio di lire 220 (duecentoventi) sui suindicati prezzi di vendita di lire 2.500 e lire 2.000, l'aggio di lire 120 sui suindicati prezzi di vendita di lire 1.000, di lire 600 e di lire 500 e l'aggio di lire 80 (ottanta) sui prezzi di vendita di lire 200.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato lire 20 (venti) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita lire 90 (novanta) per la scheda del modello Unico 98 - fascicolo 3, lire 60 (sessanta) per le schede dei modelli 750, 760 e 760-*bis* e di lire 30 per le schede dei modelli Unico 98 - fascicoli 1 e 2 e 770 e di lire 20 (venti) per i quadri 770/SA, 770/SB, 770/SC, 770/SD, 770/SE, 770/SF, 770/SG, 770/SH, 770/SK, 770/SL aggiuntivo, 770/SM, 770/SN, 770/SP, 770/SQ, 770/SR, 770/SS, 770/ST, 770/SU, 770/SV, 770/SW, 770/SZ;

c) ai rivenditori dei generi di monopolio lire 210 (duecentodieci) per le schede del modello Unico 98 - fascicolo 3, lire 140 (centoquaranta) per le schede dei modelli 750, 760 e 760-*bis* e di lire 70 per le schede dei modelli Unico 98 - fascicoli 1 e 2 - e dei modelli 770 e lire 40 (quaranta) per i quadri 770/SA, 770/SB, 770/SC, 770/SD, 770/SE, 770/SF, 770/SG, 770/SH, 770/SK, 770/SL aggiuntivo, 770/SM, 770/SN, 770/SP, 770/SQ, 770/SR, 770/SS, 770/ST, 770/SU, 770/SV, 770/SW, 770/SZ.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a fornire alle rivendite di generi di monopolio una scorta a credito delle schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1998

Il Ministro: VISCO

98A3634

DECRETO 28 aprile 1998.

Distribuzione gratuita da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette di alcuni modelli di dichiarazione dei redditi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Visti gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 come sostituiti dal decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici delle imposte dirette e gli uffici delle entrate;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte dirette ed agli uffici delle entrate soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di reddito, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Si dispone:

Gli uffici delle imposte dirette e gli uffici delle entrate provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

mod. 750 modello base e quadri interni;

mod. 760 modello base e quadri interni;

mod. 760-*bis* modello base e quadri interni;

mod. 770 modello base e quadri interni.

Gli uffici delle imposte dirette e gli uffici delle entrate aventi sede nei capoluoghi di regione e l'ufficio delle imposte dirette di Bolzano, provvederanno alla distribuzione gratuita anche del modello 770/*ter*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A3635

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 aprile 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.205 miliardi;

Visti i propri decreti in data 7 e 24 marzo e 6 aprile 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi «CTZ-24» con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 marzo 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 marzo 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 1998, entro le ore 13 del giorno 27 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 7 marzo 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 marzo 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà,

per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3610

DECRETO 22 aprile 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.205 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi «CTZ-18» con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei «CTZ-18» con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile 1998 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 aprile 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 6 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 27 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 6 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 6 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi

compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3611

DECRETO 22 aprile 1998.

Soppressione e messa in liquidazione del Fondo di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 febbraio 1951, n. 127, che ha istituito il Fondo di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione (U.L.M.O.);

Considerato che detto Fondo ha ormai esaurito i compiti previdenziali previsti dalla legge istitutiva, sia per l'immissione nei ruoli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione (U.L.M.O.), sia per il venir meno dei pochi iscritti non inquadrati nei ruoli organici ministeriali;

Considerato che ormai detto Fondo si limita a svolgere una mera attività di concessione di prestiti al personale degli uffici del lavoro, che esorbita dai fini istituzionali e costituisce una duplicazione rispetto all'assistenza creditoria svolta dall'INPDAP;

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il Fondo di previdenza per gli uffici del lavoro e della massima occupazione (U.L.M.O.), di cui alla legge 6 febbraio 1951, n. 127, è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1998

p. *Il Ministro:* PINZA

98A3544

DECRETO 23 aprile 1998.

Corso legale delle monete bimetalliche da L. 500 celebrative del ventesimo anniversario dell'IFAD.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente l'incremento della produzione, la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 500;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1998, n. 501949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1998, che autorizza la coniazione e l'emissione delle monete bimetalliche da L. 500 celebrative del 20° anniversario della fondazione dell'IFAD (International Fund for Agricultural Development) e ne stabilisce le caratteristiche artistiche;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le monete bimetalliche da L. 500 celebrative del 20° anniversario della fondazione dell'IFAD (International Fund for Agricultural Development) aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1998, indicato nelle premesse, hanno corso legale dall'11 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A3612

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 29 aprile 1998.

Convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto il decreto in data 22 aprile 1998 del Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio superiore della magistratura, con il quale è stato disposto che le votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio stesso avranno luogo domenica 5 luglio 1998 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Visto il citato art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Visti gli articoli 2 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1976, n. 89, recante disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Delibera

la convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, le cui votazioni avranno luogo domenica 5 luglio 1998 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Roma, 29 aprile 1998

Il vice presidente: CARLO FEDERICO GROSSO

98A3639

UFFICIO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

DECRETO 24 aprile 1998.

Modificazione al decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997 recante disciplina delle modalità e dei termini, per l'anno 1998, delle comunicazioni che gli operatori dei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare in via generale e sistematica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modifiche, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio delle attività radiotelevisive, e, in particolare, l'art. 1, comma 28, del decreto-legge medesimo;

Visto il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1997, recante, tra l'altro, la disciplina dei contenuti, delle modalità e dei termini delle comunicazioni che gli operatori dei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare in via generale e sistematica allo stesso Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Visto l'art. 1, comma 3, primo periodo, di tale decreto, che prevede che la comunicazione da fornire inizialmente si riferisca ai dati contabili del 31 dicembre 1995 ed ai dati anagrafici (ivi compresi gli assetti partecipativi delle società) del 28 febbraio 1997;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni destinata ad assumere le competenze del Garante per la radiodiffiisione e l'editoria;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 29, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, che ha differito al 31 marzo 1998 il termine di cui al comma 45 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come sostituito dal comma 23 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, relativo alle comunicazioni da rendere in sede di prima applicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Ritenuta, l'opportunità di differire di conseguenza il termine di scadenza anche per la comunicazione dei dati relativi agli esercizi 1996 e 1997 già stabilito nel 31 luglio 1998 nel citato decreto 11 febbraio 1997 e di consentire altresì anche per tale comunicazione l'utilizzo

generalizzato, per i dati contabili, della modulistica «serie ridotta», in attesa di una revisione complessiva del ripetuto decreto correlata alla messa a regime delle competenze complessive dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'art. 1 del decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997 — per la comunicazione relativa sia ai dati del 31 dicembre 1996 (ed agli assetti partecipativi delle società alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1996) sia ai dati del 31 dicembre 1997 (ed agli assetti partecipativi delle società alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997) — già fissato nel 31 luglio 1998, è differito al 31 dicembre 1998.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere direttamente inviata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il relativo obbligo si intende adempiuto con la comunicazione eventualmente già effettuata presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

3. Sono tenuti alla comunicazione gli editori di giornali quotidiani, periodici e riviste, gli editori delle agenzie di stampa, le imprese concessionarie di pubblicità per la stampa, compresi quelli per i quali non sussiste obbligo di iscrizione nel registro nazionale della stampa, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i soggetti che comunque esercitano, a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività radiofonica e televisiva, compresi quelli per i quali non sussiste obbligo di iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive, i soggetti che ripetono programmi di emittenti estere o della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i consorzi tra emittenti radiotelevisive, le imprese produttrici e/o distributrici di programmi radiotelevisivi, le imprese concessionarie di pubblicità per la radiotelevisione.

4. Ai fini dell'informativa di cui ai precedenti commi, relativa agli esercizi 1996 e 1997, anche i soggetti indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 11 febbraio 1997 possono utilizzare, per i dati contabili, i modelli della serie «ridotta» quali specificati nella sezione II del decreto medesimo.

5. Resta ferma ogni altra disposizione recata dal ripetuto decreto 11 febbraio 1997.

6. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1998

p. *Il Garante:* MONACI

98A3548

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 10 aprile 1998.

Modelli di regolazione degli invasi della Sardegna. Approvazione modello di regolazione e gestione degli invasi del sistema Flumendosa-Campidano. Ripartizione risorse triennio idrologico 1997-1998/1998-1999/1999-2000. (Ordinanza n. 96).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria precedente ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione dei modelli di regolazione e gestione preliminare dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto con la predetta ordinanza e che in data 18 febbraio 1998, ha trasmesso, tra gli altri, il modello di regolazione del sistema Flumendosa-Campidano;

Atteso che tale studio è stato improntato doverosamente sugli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tale zona idrografica;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal sistema per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul presupposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume pari complessivamente a 200 Mmc/ anno netti;

Atteso che il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, nella sua qualità di Presidente della giunta regionale, ha attivato un coordinamento congiunto, sull'emergenza idrica, con gli assessorati

regionali dell'agricoltura, della difesa dell'ambiente, dei lavori pubblici e della programmazione, con l'assistenza tecnica degli Enti strumentali E.A.F. e E.S.A.F., da svolgere in sede tecnico-istruttoria e, conclusivamente, in sede tecnico-politica;

Atteso che in ordine, fra l'altro, alla definizione dei modelli di regolazione dei serbatoi della Sardegna sono state effettuate tre riunioni di coordinamento tecnico in data 12, 23 e 27 marzo 1998;

Atteso che, nel corso di tali incontri tecnici interassessoriali è stato esaminato lo studio suddetto ed il conseguente modello di regolazione, nonché una sua applicazione operativa, in termini di ripartizione annuale della risorsa disponibile, tra i diversi comparti di utenza, sulla base della proposta di modello di regolazione formulata dall'EAF e tenuto conto delle esigenze specifiche dell'area meridionale della Sardegna;

Considerato che tale ripartizione prevede di assegnare annualmente, per il sistema Flumendosa-Campidano, 85 milioni di mc per i fabbisogni civili, 90 milioni per il comparto agricolo (di cui 85 milioni di mc per i distretti del Consorzio bonifica della Sardegna Meridionale), 20 milioni di mc per il settore industriale (di cui 5 milioni di mc vettoriati dal CASIC per le utenze civili della costa sud occidentale) e 5 milioni di mc per l'integrazione di soccorso per i fabbisogni civili dell'area del Sulcis;

Atteso che nel corso della riunione di coordinamento interassessoriale del giorno 27 marzo 1998, è stato sentito il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, il quale, nel prendere atto dello studio e della conseguente disponibilità media annua nel triennio pari a 85 Mmc da destinarsi all'uso irriguo dei propri distretti, che incrementa di 10 milioni di mc l'assegnazione comunicata dall'E.A.F. ai C.B.S.M. il 23 settembre 1997 e approvata con delibera della giunta regionale n. 41/73 del 23 ottobre 1997, ha, tuttavia, rappresentato l'esigenza di disporre di almeno 130 milioni di mc per l'anno 1998 al fine di garantire lo sviluppo irriguo della stagione 1997-98 ed ha formulato la proposta di definire un'assegnazione non uniforme nei singoli anni nell'ambito del triennio;

Atteso che in sede di incontro di coordinamento interassessoriale tecnico-politico tenutosi in data 6 aprile 1998, è stato esaminato lo studio di regolazione predisposto dall'E.A.F. e che in tale sede è stata valutata l'opportunità di tenere conto, nella determinazione dei volumi disponibili nel triennio idrologico 1997-1998/1998-1999/1999-2000 anche degli interventi strutturali previsti dal programma commissariale, in corso di realizzazione, che, nell'ambito del suddetto triennio, porteranno dei benefici in termini di risorsa idrica disponibile;

Considerato che, a seguito della valutazione effettuata sulla base di tale considerazione, l'E.A.F ha stimato, in relazione al completamento dell'intervento denominato «Riassetto Funzionale del Canale Sud-Est» ed al completamento degli invasi sperimentali del serbatoio di Simbirizzi, nel triennio considerato, un incremento di disponibilità di circa 20 milioni di mc;

Atteso che, conseguentemente, nel triennio predetto, considerando anche tale maggiore disponibilità, potrà essere messa a disposizione del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale una risorsa complessiva pari a 275 milioni di mc;

Considerato che in esito agli incontri di coordinamento interassessoriale tecnico-politico la dotazione irrigua minima per salvaguardare il completamento delle colture in atto nella stagione precedente, la sopravvivenza delle colture arboree e la produzione delle colture strategiche, ivi compreso il settore agroindustriale, nei distretti del C.B.S.M. è stata stimata in un volume pari a 60 milioni di mc all'anno;

Atteso che gli assessori regionali dei lavori pubblici e dell'agricoltura, presenti all'incontro, si sono impegnati ad adottare tempestivamente gli atti di propria competenza, anche ai fini dell'assunzione dei necessari atti deliberativi da parte della Giunta regionale, finalizzati al vincolo di una risorsa idrica, con relativo onere di acquisto a carico del bilancio regionale, per un volume lordo pari a 12,5 milioni di mc da attingere dall'invaso ENEL di Bau Muggeris (Alto Flumendosa);

Atteso che in data 9 aprile 1998 è stata tenuta una riunione tra il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le organizzazioni professionali di categoria Coldiretti, C.I.A., Copagri e Unione agricoltori, ed il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, con la presenza, in assistenza tecnica, dell'Ente autonomo del Flumendosa, richiesta dalle organizzazioni stesse al fine di rappresentare le esigenze del settore con riferimento alle dotazioni idriche nei territori irrigui serviti dal sistema idrico del Flumendosa Campidano e gestiti dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale;

Atteso che nel corso di tale riunione le organizzazioni professionali ed il consorzio predetto, nel concordare sulla necessità dell'adozione di un modello di regolazione pluriennale basato sugli scenari più critici della serie storica degli afflussi osservati, hanno richiesto che per quanto attiene alle dotazioni da assegnare al consorzio stesso venga effettuata una programmazione

della risorsa non uniforme nel triennio idrologico 1997-1998/1998-1999/1999-2000 e, per quanto concerne il biennio 1997-1998/1998-1999, preso atto di una disponibilità massima di 170 milioni di mc attingibili dal sistema Flumendosa-Campidano, hanno richiesto che venga assegnato, nel primo anno, un volume di risorsa pari all'intera quota disponibile nel biennio considerato, detratta una assegnazione strategica di 50 milioni di mc da destinare:

al completamento delle colture in atto nella stagione precedente;

alla sopravvivenza delle colture arboree;

alla produzione delle colture strategiche, ivi compreso il settore agro-industriale; dichiarando che la predetta ridotta assegnazione è adegnata al soddisfacimento delle esigenze sopra indicate;

Considerato che la programmazione triennale della risorsa complessiva di 275 milioni di mc, fermo restando il limite di 170 milioni di mc nel biennio idrologico 1997-1998/1998-1999 può essere articolata, aderendo alla richiesta delle organizzazioni e del Consorzio sopra citati che hanno assicurato, se accolta, il pieno rispetto della programmazione stessa, salvi gli aggiornamenti da effettuarsi, sulla base degli andamenti meteorici che saranno registrati alla data del primo ottobre e del primo marzo di ogni anno idrologico, sarebbe, in tal modo, la seguente:

anno idrologico 1° ottobre 1997-30 settembre 1998 Mmc 120;

anno idrologico 1° ottobre 1998-30 settembre 1999 Mmc 50;

anno idrologico 1° ottobre 1999-30 settembre 2000 Mmc 105.

Considerato che le organizzazioni ed il Consorzio predetti hanno rappresentato, confermandola, l'estrema necessità, al fine di assicurare il totale soddisfacimento delle esigenze del settore, di poter fruire, nell'anno idrologico 1997-1998, di un volume netto di risorsa aggiuntiva non inferiore a 10 milioni di mc che potrebbero affluire al serbatoio idrico del Flumendosa-Campidano con apporti derivati dall'invaso di Bau Muggeris (Alto Flumendosa) gestito dall'ENEL;

Ritenuto di poter assentire alle richieste formulate stante l'impegno al rispetto della programmazione proposta da parte delle organizzazioni e dal Consorzio predetti e considerata la disponibilità di risorsa idrica pari a circa 40 milioni di mc conservata nel serbatoio di Bau Muggeris che consente di soddisfare le esigenze idriche multisettoriali dell'Ogliastra;

Considerata la necessità di dare immediata operatività alla gestione pluriennale della risorsa disponibile nel sistema Flumendosa-Campidano, sulla base dello strumento del modello di regolazione proposto e delle soluzioni applicative ed integrative come sopra individuate;

Ordina:

1. È approvato il modello di regolazione del sistema Flumendosa-Campidano così come risultante dall'elaborato allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.

2. L'Ente autonomo del Flumendosa è autorizzato ad erogare i volumi di risorsa disponibili secondo la seguente articolazione:

USO	SETTORE	1998	1999	2000
IDROPOTABILE:	Fabbisogni civili	85	85	85
	Integrazione di soccorso fabbisogni civili Sulcis	5	5	5
AGRICOLO:	Utenze EAF	5	5	5
	Distretti irrigui Co.Bo. Sardegna Meridionale	120	50	105
INDUSTRIALE:	Usi industriali	15	15	15
	Usi civili vettoriati CASIC - costa sud-occidentale	5	5	5

3. L'ente autonomo del Flumendosa è autorizzato ad anticipare il volume netto aggiuntivo di 10 milioni di mc per l'utilizzo irriguo del comparto gestito dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, di cui in premessa, subordinatamente all'adozione del provvedimento di vincolo della risorsa pari ad un volume lordo di 12,5 milioni di mc esistente nel serbatoio di Bau Muggeris (Alto Flumendosa) da parte del competente assessore regionale dei lavori pubblici e di impegno all'assunzione della copertura finanziaria del relativo onere da parte della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il commissario governativo: PALOMBA

Commissario Governativo
per l'Emergenza Idrica in Sardegna
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

Allegato all'Ordinanza del Commissario Governativo n. 96 del 10 Aprile 1998.

Il Commissario Governativo
Federico Palomba

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
UFFICIO DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA
SERVIZIO GESTIONE OPERE
SERVIZIO STUDI E PROGETTI

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

SISTEMA FLUMENDOSA-CAMPIDANO

Gennaio, 1998

Il sistema Flumendosa-Campidano

Il sistema Flumendosa-Campidano è costituito da otto serbatoi artificiali e quattro traverse di derivazione con le seguenti caratteristiche:

- **Serbatoio sul Flumineddu a Capanna Silicheri**

Volume di Invaso utile di progetto: 1.4 milioni di mc
Volume autorizzato 1.4 milioni di mc
Quota minima di regolazione 263.8 m s.l.m.
Lo stato delle riserve al 15/1/1998 è di 0.43 milioni di mc.

- **Serbatoio sul Flumendosa a Nuraghe Arribiu**

Volume di Invaso utile di progetto: 292 milioni di mc
Volume autorizzato 262 milioni di mc
Quota minima di regolazione 185 m s.l.m.
Lo stato delle riserve al 15/1/1998 è di 79.55 milioni di mc.

- **Serbatoio sul Mulargia a Monte su Rei**

Volume di Invaso utile di progetto: 323 milioni di mc
Volume autorizzato 323 milioni di mc
Quota minima di regolazione 210 m s.l.m.
Lo stato delle riserve al 15/1/1998 è di 212.23 milioni di mc.

- **Serbatoio di Sa Forada e' S'Acqua**

Volume di Invaso utile di progetto: 1.27 milioni di mc
Volume autorizzato 1.27 milioni di mc
Quota minima di regolazione 175 m s.l.m.
Lo stato delle riserve al 15/1/1998 è di 0.75 milioni di mc.

- **Serbatoio sul Fluminimannu a Is Barrocus**

Volume di Invaso utile di progetto: 12.0 milioni di mc
Volume autorizzato 12.0 milioni di mc
Quota minima di regolazione 392 m s.l.m.
Lo stato delle riserve al 15/1/1998 è di 5.7 milioni di mc.

- **Serbatoio sul Fluminimannu a Casa Fiume**

Volume di Invaso utile di progetto: 0.75 milioni di mc
Volume autorizzato 0.75 milioni di mc
Quota minima di regolazione 72 m s.l.m.
Lo stato delle riserve al 15/1/1998 è di 0.59 milioni di mc.

- **Serbatoio sul Cixerri a Genna is Abis**

Volume di Invaso utile di progetto: 25.3 milioni di mc
Volume autorizzato 25.3 milioni di mc
Quota minima di regolazione 27.5 m s.l.m.
Lo stato delle riserve al 15/1/1998 è di 18.9 milioni di mc.

Al fine di sottolineare l'andamento climatico piu recente, attualmente in atto, si rapportano i valori medi dei deflussi dei vari periodi alla media della serie storica osservata fino al 1975. Tale serie ha una grande importanza in quanto e stata utilizzata per le determinazioni del Piano Acque Sardegna del 1987 e, quindi, per l'impostazione del sistema idrico regionale negli ultimi decenni.

Serie storica dei Deflussi (milioni di mc)

Periodo	Media	Rapporto sulla Serie Base
Serie Base 1922-23 / 1974-75	415.29	1
1922-23 / 1996-97	381.56	0.919
1975-76/ 1996-97	300.32	0.723
1986-87 / 1996-97	233.78	0.563
1986-87 / 1994-95	198.50	0.478

PRINCIPALI BACINI DEL CAMPIDANO

Sezione *Cixerri a Genna Is Abis*
Bacino idrografico *499.02 Kmq*
Sezione SISS *n.cod.111*

Sezione *Fluminimannu a Casa Fiume*
Bacino idrografico *518.25 Kmq*
Sezione SISS *n.cod.107*

Sezione *Rio Mannu di Monastiri*
Bacino idrografico *467.38 Kmq*
Sezione SISS *n.cod.100*

Serie storica dei Deflussi al bacino somma (milioni di mc)

Periodo		Media		Scarto		C.V.
1922-23 / 1996-97	MEDIA	222.88	SCARTO	99.77	C.V.	0.45
1922-23 / 1974-75	MEDIA	236.61	SCARTO	101.61	C.V.	0.43
1975-76/ 1996-97	MEDIA	189.80	SCARTO	88.79	C.V.	0.47
1986-87 / 1996-97	MEDIA	139.44	SCARTO	74.36	C.V.	0.53
1986-87 / 1994-95	MEDIA	119.01	SCARTO	63.72	C.V.	0.54

Al fine di sottolineare l'andamento climatico piu recente, attualmente in atto, si rapportano i valori medi dei deflussi dei vari periodi alla media della serie storica osservata fino al 1975.

- **Serbatoio di Simbirizzi**

Volume di Invaso utile di progetto: 28.0 milioni di mc
Volume autorizzato 12.0 milioni di mc
Quota minima di regolazione 20 m s.l.m.
Lo stato delle riserve al 15/1/1998 è di 12.9milioni di mc.

- **Traversa Rio Mannu a Monastir**
- **Traversa Fanaris**
- **Traversa Rio S. Lucia**
- **Traversa sul Rio di Pula**

L'ente gestore è l'Ente Autonomo del Flumendosa.

Le principali caratteristiche idrologiche dei bacini sottesi sono le seguenti. I dati sono relativi alla procedura di ricostruzione delle serie storiche dei deflussi (fino al 1992) elaborata nell'ambito dell'aggiornamento dello Studio dell'Idrologia Superficiale della Sardegna realizzato dall'E.A.F. su incarico della Regione Sardegna, Centro Regionale di Programmazione. Si è poi proceduto ad integrare le serie, fino al 1997, sulla base dei dati ricostruiti, tramite il bilancio idrico ai serbatoi, per il sistema Medio e Alto Flumendosa (v. fig.1 – Serie storica dei deflussi totali alle sezioni di interesse del Medio Flumendosa; v. fig.2 – Serie storica dei deflussi totali alle principali sezioni di interesse dei bacini del Campidano).

<u>BACINI DEL MEDIO FLUMENDOSA</u>

Sezione *Flumineddu a Capanna Silicheri*
Bacino idrografico *252.55 Kmq*
Sezione SISS *n.cod.83*

Sezione *Flumendosa a Nuraghe Arrubiu*
Bacino idrografico *571.94 Kmq* *(al netto dell'Alto Flumendosa)*
Sezione SISS *n.cod.82*

Sezione *Mulargia a Monte su Rei*
Bacino idrografico *178.65 Kmq*
Sezione SISS *n.cod.81*

Serie storica dei <u>Deflussi al bacino somma</u> ***<u>(milioni di mc)</u>***

1922-23 / 1996-97 MEDIA	381.56	**SCARTO**	149.63	**C. V.**	0.39
1922-23 / 1974-75 MEDIA	415.29	**SCARTO**	148.07	**C. V.**	0.36
1975-76/ 1996-97 MEDIA	300.32	**SCARTO**	121.76	**C. V.**	0.40
1986-87 / 1996-97 MEDIA	233.78	**SCARTO**	132.40	**C. V.**	0.57
1986-87 / 1994-95 MEDIA	198.50	**SCARTO**	95.44	**C. V.**	0.48

Serie storica dei Deflussi (milioni di mc)

Periodo	Media	Rapporto sulla Serie Base
Serie Base 1922-23 / 1974-75	236.61	1
1922-23 / 1996-97	222.88	0.942
1975-76/ 1996-97	189.80	0.802
1986-87 / 1996-97	139.44	0.589
1986-87 / 1994-95	119.01	0.503

L'erogazione netta nell'anno idrologico 1996-97 è risultata pari a circa 255 milioni di mc, di cui 88 milioni di mc per l'uso idropotabile, 148 milioni di mc per l'uso irriguo e 19 milioni di mc per uso industriale.

L'erogabilità annua

Sulla base della serie storica dei deflussi precedentemente citata si è innanzitutto proceduto alla determinazione dei volumi annui erogabili nel sistema.

Tale analisi è stata condotta in relazione alle diverse medie dei deflussi nei corsi d'acqua, così come si sono realizzate nei diversi periodi storici.

In particolare si è fatto riferimento alla manifesta persistenza di valori magri di deflussi negli ultimi decenni.

Si segnala che i serbatoi del sistema sono oggi praticamente utilizzabili completamente. Infatti il volume complessivo autorizzato dal servizio Tecnico Nazionale Dighe risulta pari a 633 milioni di mc, su una capacità teorica di 677 milioni di mc, per una percentuale del 94%.

Nella fig.2 e nella tabella seguente sono riportati i volumi annui erogabili dal sistema tenendo conto del volume di invaso complessivo e di tre diverse medie dei deflussi relative alla somma complessiva dei bacini idrografici del Medio Flumendosa e del Campidano.

Volumi Lordi Erogabili Annualmente (valori in milioni di mc)

Media dei Deflussi	Con volume di invaso 633 milioni di mc
320	245
500	310
650	430

Come si può rilevare con le caratteristiche climatiche dell'ultimo decennio (media dei deflussi di circa 370 milioni di mc all'anno) si ha che l'erogabilità effettiva è pari a 245 milioni di mc lordi ed a 205 milioni di mc netti.

Analisi dell'erogabilità per il 1998

Sulla base della serie storica già citata si sono individuati gli scenari più critici al fine di verificare, mediante simulazione, il comportamento del sistema all'evidenziarsi di tali scenari.

Si è pertanto partiti dalle condizioni attuali di invaso all'inizio di febbraio 1998 e si è proceduto ad analizzare l'andamento dei principali parametri relativi alle erogazioni ed all'andamento delle riserve idriche accumulate.

Lo scenario idrologico di riferimento è quello che ha origine nel febbraio 1988 e prosegue negli anni successivi, riproducendo l'andamento di drammatica siccità che ha interessato la Sardegna in quegli anni.

Dal punto di vista delle erogazioni sono state formulate tre ipotesi:
- erogazione netta annua complessiva di 260 milioni di mc;
- erogazione netta annua complessiva di 235 milioni di mc;
- erogazione netta annua complessiva di 200 milioni di mc.

Nelle fig.3-5 sono riportati i risultati, su passo mensile, dell'analisi effettuata.

Come si può rilevare solo un'erogazione annua per il 1998, e per gli anni successivi, pari a circa 200 milioni di mc consentirebbe di giungere nel settembre del 2000 (corrispondente, nello scenario storico adottato al settembre 1990) con un minimo di scorta (pari ad un anno di fabbisogno idropotabile) necessaria ad affrontare eventi ancora più critici dei quelli fino ad oggi registrati.

Con una erogazione di 235 milioni di mc su base annua si registrerebbe, sempre nel settembre del 2000, un totale esaurimento delle scorte lasciando senza alimentazione idrica una popolazione di circa 600.000 abitanti.

Con una erogazione di 260 milioni di mc su base annua tale drammatica situazione si ripeterebbe una seconda volta a distanza di pochi anni.
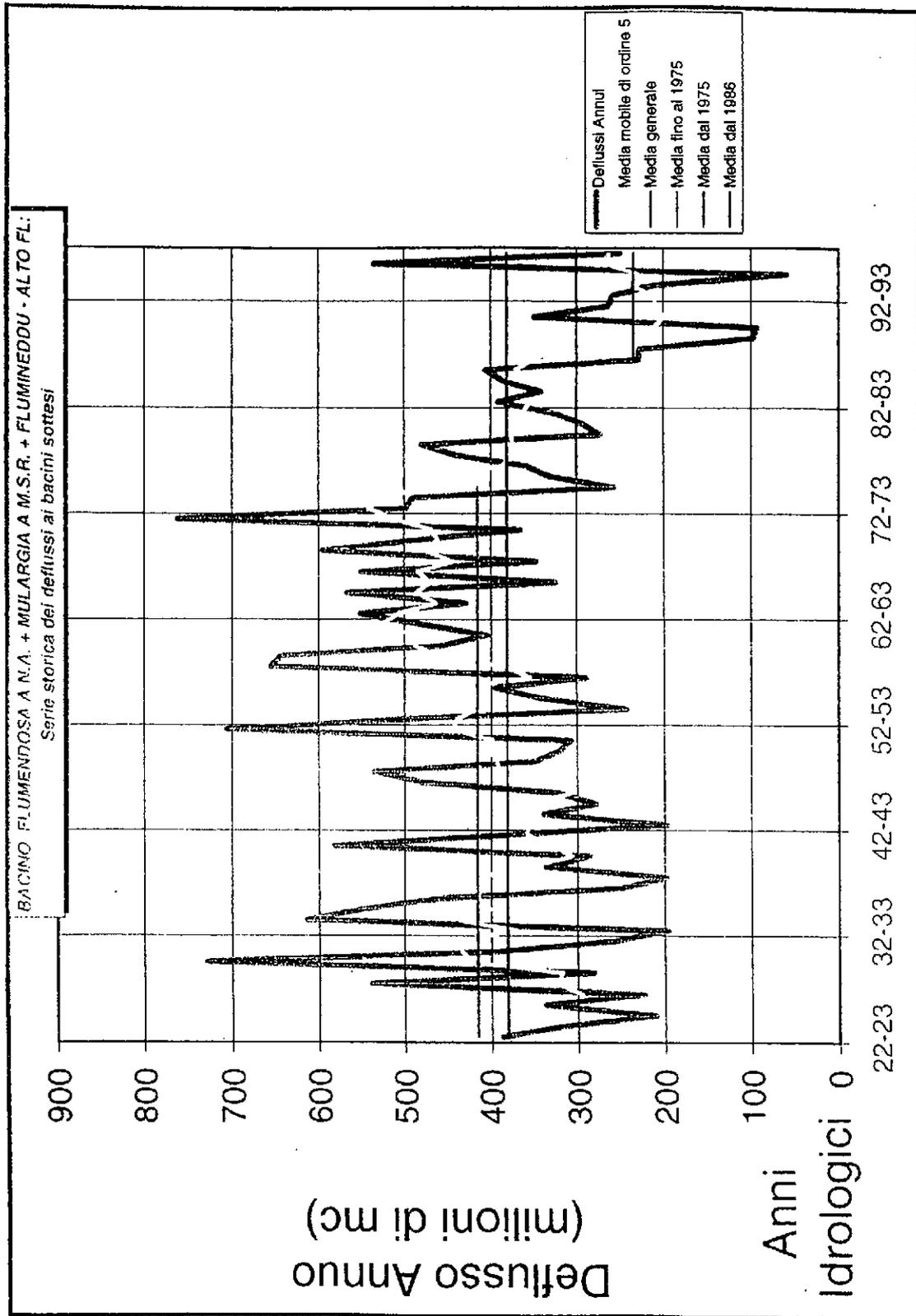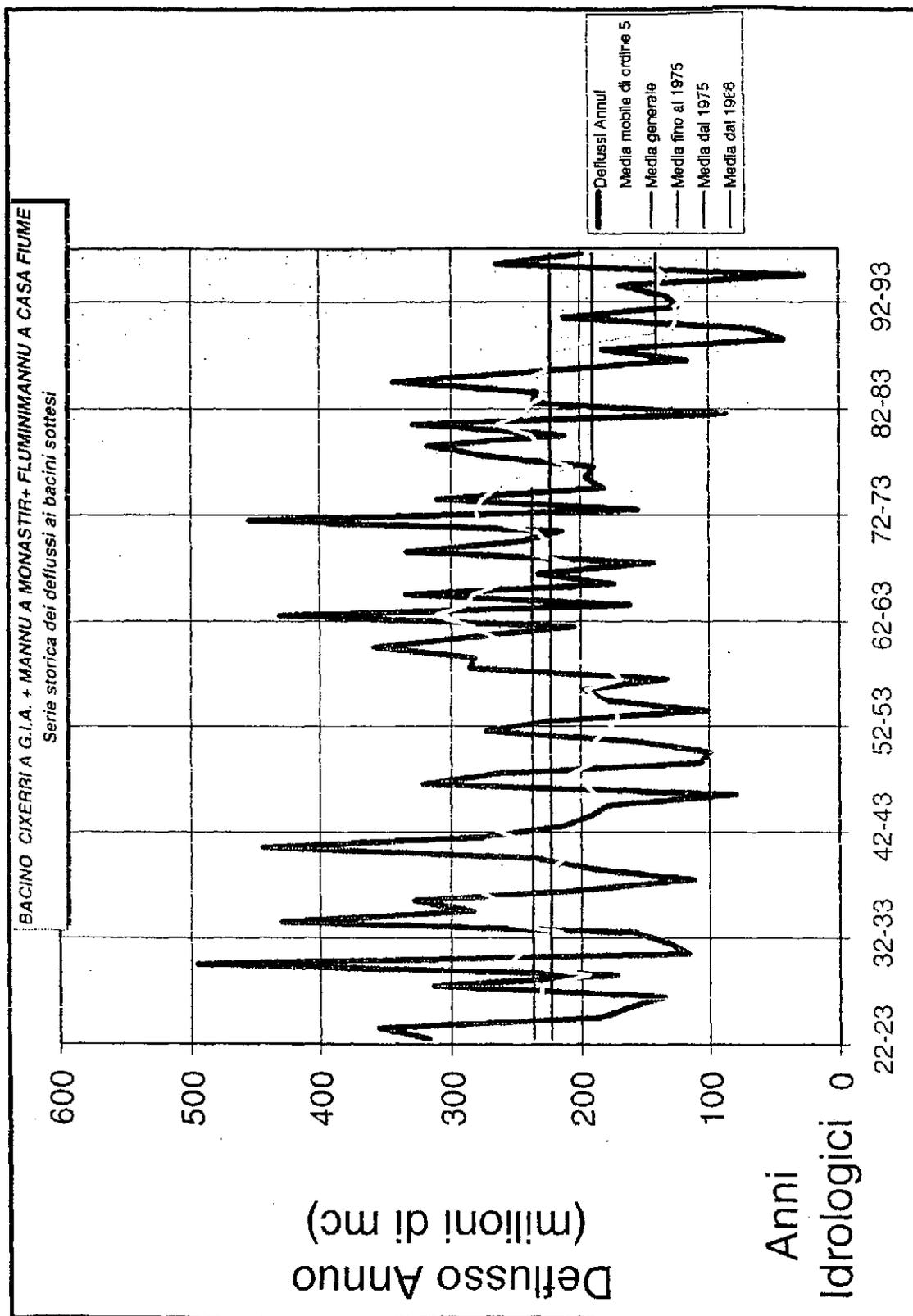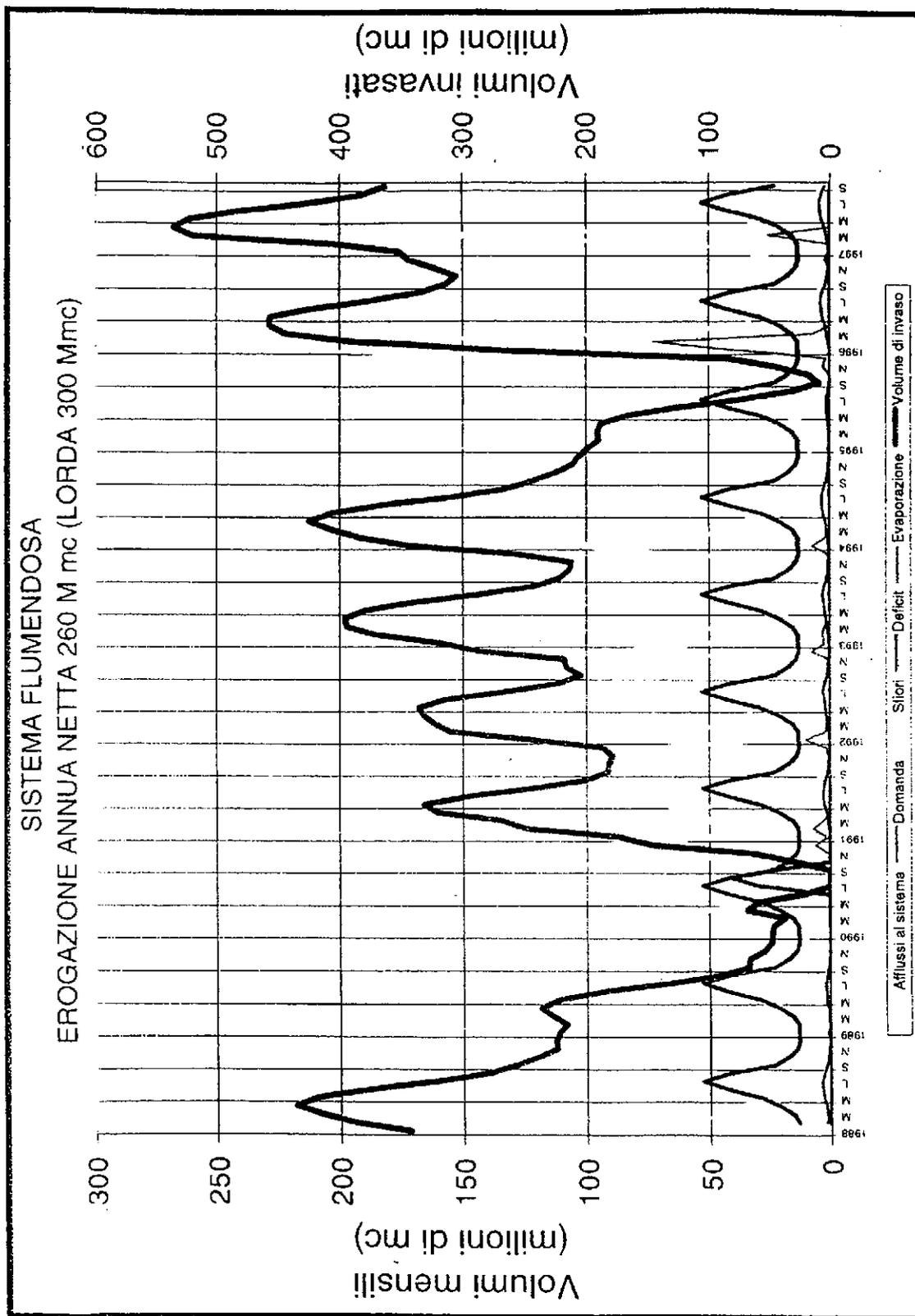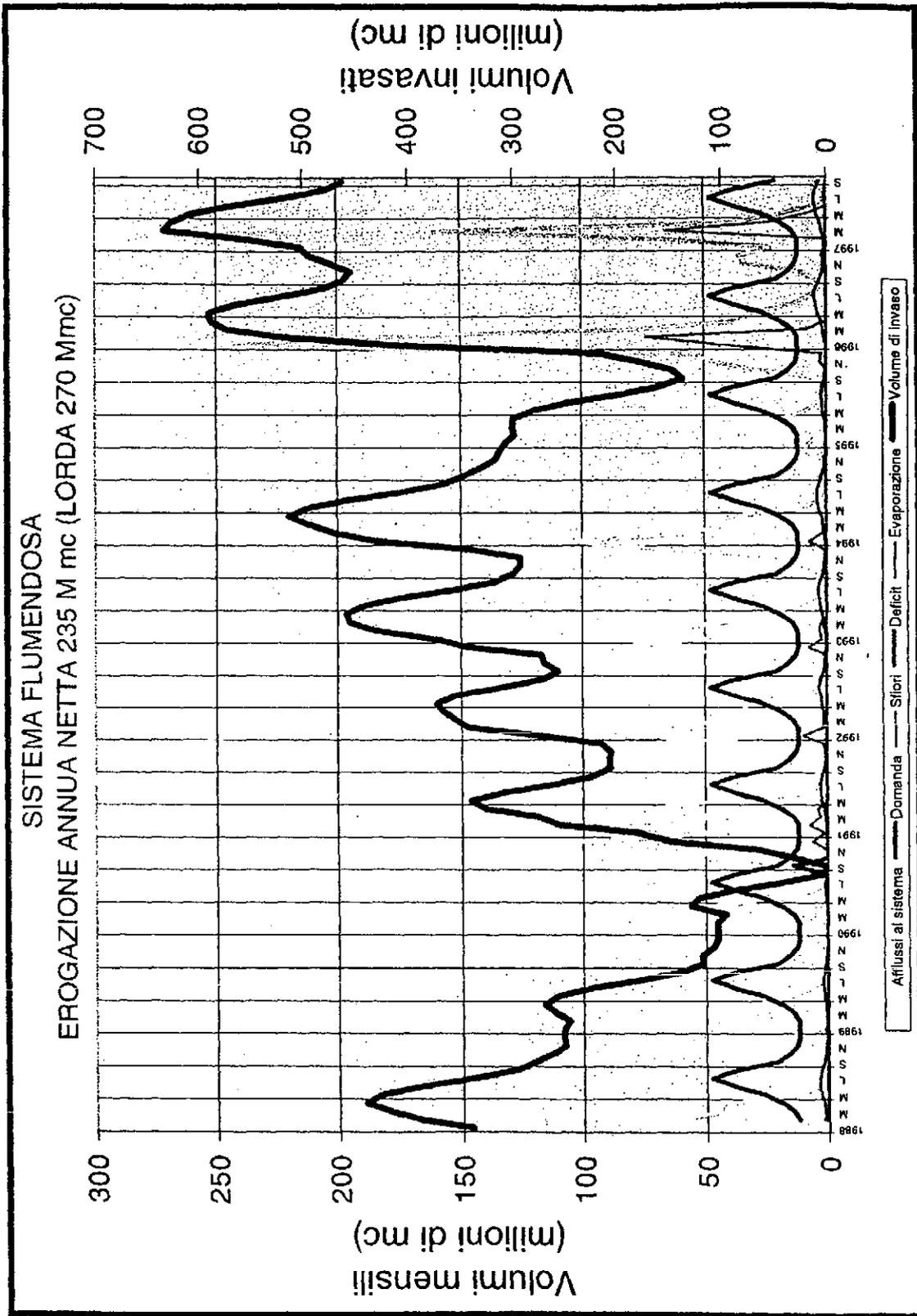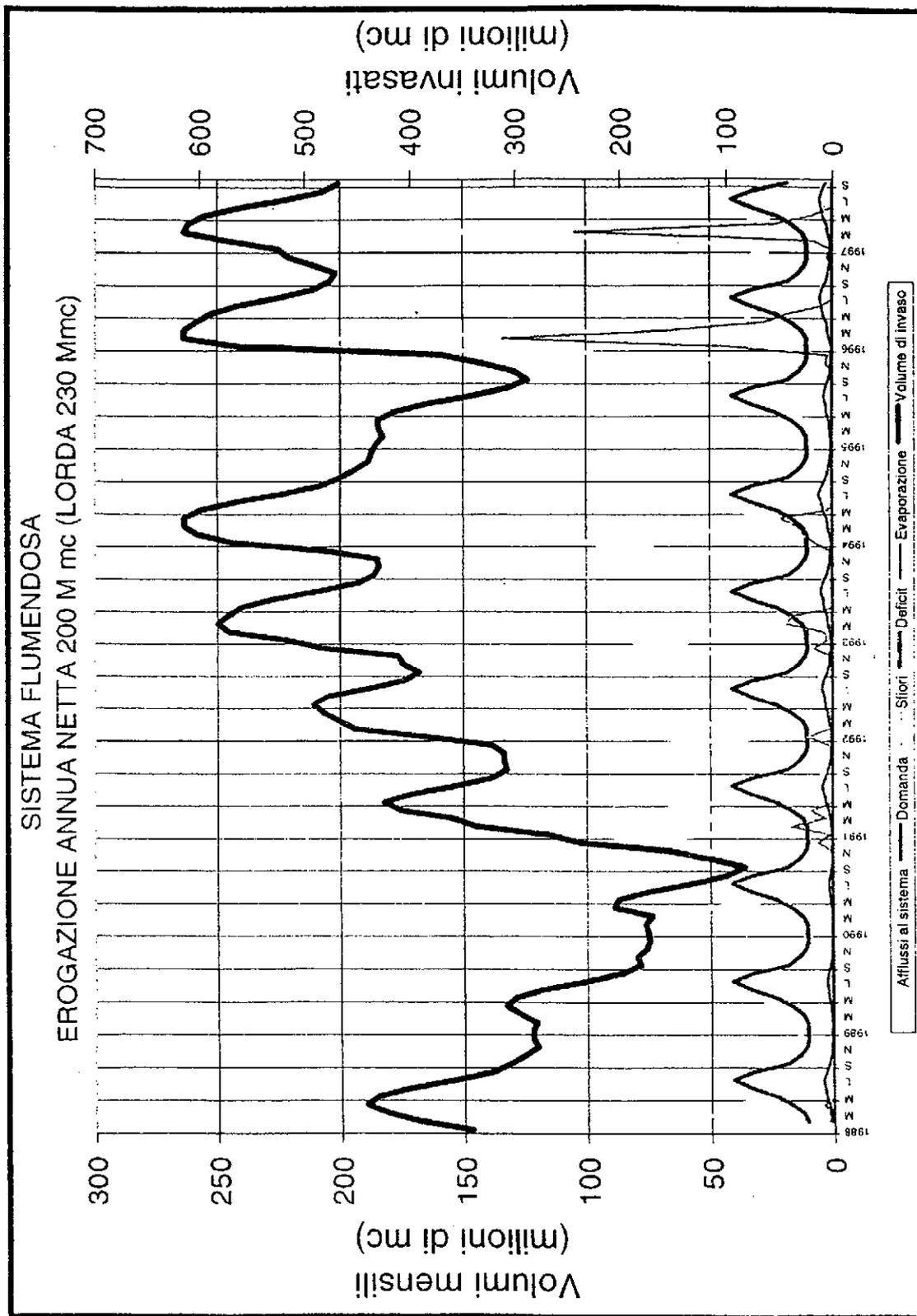
Fig 5

98A3533

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 8 aprile 1998, n. **4/98.**

Dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali e scioglimento dei relativi consigli.

Ai Prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione siciliana

Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

La legge n. 127/1997 ha introdotto notevoli e rilevanti modifiche alla legge n. 142/1990 anche in merito alle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali e allo scioglimento dei relativi consigli.

Per rispondere in maniera organica e coordinata ai diversi quesiti posti si forniscono, di seguito, taluni chiarimenti.

Il testo dell'art. 31 della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 5 della legge n. 127/1997, configura una nuova e diversa procedura in ordine alla presentazione delle dimissioni da parte dei consiglieri comunali e provinciali.

In primo luogo, a differenza del precedente sistema, le dimissioni, oltre ad essere irrevocabili, sono immediatamente efficaci e devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

È fatto obbligo al consiglio di procedere, entro e non oltre dieci giorni, alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

È stato chiesto, in taluni quesiti, se l'inutile decorso del termine di dieci giorni precluda al consiglio la possibilità di procedere — successivamente — alla surroga. Certamente, la soluzione resta problematica, nondimeno potrebbe ritenersi che la surroga sia comunque ammissibile, non essendovi una preclusione esplicita nella disposizione ed essendo intendimento del legislatore la reintegrazione strutturale della assemblea elettiva. Per evitare, peraltro, che l'attività del consiglio possa ritenersi viziata per irregolare composizione del collegio, appare senz'altro opportuno che sia posta ogni cura affinché venga osservato il termine fissato dalla legge.

La rinnovata affermazione dell'irrevocabilità delle dimissioni ribadisce il fine del legislatore di togliere spazio a qualsiasi dilazione, certo non conciliabile con le fondamentali esigenze di «buon andamento» della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), mentre la riconduzione dell'efficacia delle dimissioni medesime al momento della loro assunzione al protocollo dell'ente, unitamente all'obbligo dell'organo elettivo di procedere, entro e non oltre il termine di dieci giorni, alla ricostituzione del plenum assembleare secondo la procedura sopra indicata, impedisce che mediante ulteriori dimissioni «pilotate» possa essere tratto da parte di diverse componenti consiliari un non codificato risultato politico susseguente alla situazione venutasi a creare.

Si segnala, altresì, che nella formulazione della norma in commento si pone come limite al principio della surrogazione quello dello scioglimento del consiglio.

Infatti, nel testo novellato dell'art. 31, l'obbligo di surroga non sussiste in concomitanza con la condizione istituzionale — dimissioni contestuali o rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente — di riduzione degli eletti sotto il limite di depauperamento fissato dalla legge.

Si ritiene opportuno, per ogni utile orientamento, fornire alcuni chiarimenti.

Il vigente art. 39 prevede due nuove ipotesi di scioglimento del consiglio comunale e provinciale, e precisamente:

comma 2: cessazione dalla carica per dimissioni contestuali ovvero rese con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

comma 2-*bis:* riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio.

In relazione all'ipotesi di cui al comma 2 sopracitato si ritiene che la contestualità vada intesa come presentazione nello stesso contesto, ossia mediante «uno actu», delle dimissioni dei consiglieri. In tale fattispecie i consiglieri sottoscrivono le proprie dimissioni apponendo — collettivamente — la firma sullo stesso documento.

Quanto alla contemporaneità delle dimissioni rese con atti separati si ritiene che — per realizzare l'effetto dissolutorio — i diversi atti debbano essere presentati all'ufficio di protocollo contemporaneamente. In buona sostanza ciò che ha rilievo è la contemporaneità della presentazione, della quale la protocollazione rappresenta il momento della constatazione formale.

La conseguenza è che dalle citate dimissioni, una volta pervenute all'ufficio e protocollate, si producono gli effetti qualificati come irreversibili dal legislatore.

In ordine alla ipotesi di cui al comma 2-*bis*, invece, la legge prevede lo scioglimento del consiglio qualora lo stesso non possa essere ricostituito per impossibilità della surroga ed il numero dei suoi componenti si sia ridotto alla metà.

Sul punto si ritiene — per i motivi che si vedranno appresso — che nel computo dei componenti del consiglio vada conteggiato anche il sindaco.

Conseguentemente, in sede di applicazione pratica della disposizione, si deve ritenere che non si debba procedere allo scioglimento quando rimangano in carica, dopo le dimissioni, la metà dei consiglieri comunali oltre il sindaco.

A tale conclusione si giunge in primo luogo in considerazione del diverso dato testuale che emerge dai citati commi 2 e 2-*bis*, ove il primo, esplicitamente, esclude dal conteggio il sindaco mentre il secondo si riferisce solo ai componenti del consiglio.

Inoltre non si deve trascurare che in virtù della interpretazione letterale va attribuito alle disposizioni il senso fatto palese dal significato delle parole secondo la loro connessione e dall'intenzione del legislatore. E, conseguentemente, ove il legislatore avesse ritenuto di escludere da tale conteggio il sindaco avrebbe formulato la norma in modo espresso come al sopracitato comma 2.

Il sindaco, peraltro, alla luce di quanto esplicitamente dispongono l'art. 1 e l'art. 16 della legge n. 81/1993 sulla elezione diretta del sindaco, è da ritenersi a tutti gli effetti componente del consiglio comunale così come tra l'altro è stato confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 10-20 febbraio 1997. Si ritiene quindi che la «ratio» ispiratrice del comma 2-*bis* sia quella di prendere atto di un dato oggettivo, quale è quello della riduzione del consiglio comunale alla metà dei suoi componenti, a causa delle impossibilità della surroga dei consiglieri che ne impedisce la funzionalità.

Diversa invece è la logica della fattispecie di scioglimento per dimissioni che sottintende una scelta politica dei consiglieri dimissionari; ed è a garanzia della effettiva sussistenza di tale scelta che la legge indica il requisito della contestualità e della contemporaneità della presentazione, all'evidente fine di evitare che diverse dimissioni possano raggiungere il quorum dissolutorio senza una corrispondente volontà politica da parte del numero dei consiglieri previsto dalla legge.

Si pregano le SS.LL. di comunicare agli enti interessati il contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
dell'amministrazione civile
GELATI

98A3550

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione dott. Matteo Giuseppe Cangelosi», in Castelbuono

Con decreto ministeriale 10 aprile 1998, la «Fondazione dott. Matteo Giuseppe Cangelosi, con sede in Castelbuono (Palermo), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto redatto il 12 novembre 1997, n. rep. 39244/14612.

98A3537

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Apostolicam Actuositatem», in Roma

Con decreto ministeriale 15 aprile 1998, la «Fondazione Apostolicam Actuositatem», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 16 dicembre 1995, n. rep. 42697/12945.

98A3538

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 aprile 1998

Dollaro USA	1778,59
ECU	1953,78
Marco tedesco	987,72
Franco francese	294,62
Lira sterlina	2966,69
Fiorino olandese	877,45
Franco belga	47,857
Peseta spagnola	11,635
Corona danese	258,97
Lira irlandese	2493,23
Dracma greca	5,612
Escudo portoghese	9,638
Dollaro canadese	1238,06
Yen giapponese	13,440
Franco svizzero	1186,91
Scellino austriaco	140,37
Corona norvegese	237,81
Corona svedese	228,88
Marco finlandese	325,39
Dollaro australiano	1152,53

98A3661

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sterilix»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M./82/D148 del 7 aprile 1998

STERILIX:

fazzolettini 10 bustine - 032222 034;

fazzolettini 5 bustine - 032222 022;

soluzione flac 200 ml - 032222 010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Restiva S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

98A3534

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Locosteril»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M./202/D147 del 7 aprile 1998

LOCOSTERIL:

flacone 100 ml - 032296 028;

flacone 200 ml - 032296 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

98A3535

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nipent»

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAL n. 91 del 5 marzo 1998.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Nipent nella forma, confezione e alle condizioni di seguito specificate:

NIPENT polvere liofilizzata sterile apirogena; 1 flacone da 10 mg per uso endovenoso; A.I.C. n. 028645012.

Titolare A.I.C.: Parke-Davis S.p.a., via C. Colombo n. 1 - Lainate (Milano),

è modificata come segue:

a) il riassunto delle caratteristiche del prodotto è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto;

b) il foglio illustrativo del prodotto è sostituito dall'allegato 2 del presente decreto.

Il controllo viene effettuato anche presso la ditta Cynamid Italia S.p.a., via F. Gorgone, Catania.

Il rilascio dei lotti viene effettuato anche presso la ditta Wyeth Medica Ireland, Little Connell Newbridge Co. Kildare Irlanda.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

NIPENT®

pentostatina

COMPOSIZIONE
Un flacone contiene - Principio attivo: pentostatina 10 mg. Eccipienti: mannitolo 50 mg, sodio idrossido o acido cloridrico q.b. a mantenere il pH a 7,0-8,5.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 10 mg per uso endovenoso.

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Citostatici.

TITOLARE A.I.C.
PARKE-DAVIS S.p.A. - via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).
Concessionaria per la vendita: Cyanamid Italia S.p.A. - Catania
Divisione Farmaceutica Lederle.

Prodotto da: Rochester Manufacturing Facility - Rochester, Michigan - USA.
Astucciamento ed etichettatura effettuato da:
1) Lederle Laboratories - Fareham Road Gosport, Hants PO13 0AS
2) Wyeth Medica Ireland - Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda)

Controllato da:
1) Parke-Davis & Co. Limited, Pontypool, Gwent, Galles (Regno Unito)
2) Cyanamid Italia S.p.A. - Casella Postale A, 95100 Catania (Italia)

Rilasciato da:
1) Parke-Davis & Co. Limited, Pontypool, Gwent, Galles (Regno Unito)
2) Wyeth Medica Ireland - Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda)

INDICAZIONI
Nipent è indicato come agente terapeutico singolo per il trattamento dei pazienti adulti con leucemia a cellule capellute.

CONTROINDICAZIONI
Nipent è controindicato in pazienti con ipersensibilità al farmaco, nei pazienti con funzionalità renale compromessa (clearance della creatinina < 60 ml/min) o con infezioni in fase attiva.
Nipent è controindicato in gravidanza.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO
Nipent va somministrato sotto il diretto controllo di un medico qualificato ed esperto nell'uso di chemioterapici antineoplastici.
Si raccomanda di non usare dosi maggiori di quelle indicate.
Gravi tossicità a livello renale, polmonare, epatico e del SNC che hanno richiesto una riduzione del dosaggio, si sono verificate negli studi di fase 1 nei quali **Nipent** è stato usato a dosaggi più alti (20-50 mg/m² per somministrazione) di quelli raccomandati.
In pazienti con leucemia a cellule capellute si può verificare una mielosoppressione primaria all'inizio del trattamento.
Pazienti che presentavano infezioni prima del trattamento con **Nipent** hanno sviluppato in alcuni casi un peggioramento delle loro condizioni, con esito fatale, laddove altri hanno raggiunto una risposta terapeutica completa.
I pazienti con infezioni dovrebbero essere trattati solo quando il potenziale beneficio del trattamento giustifichi il potenziale rischio.
Si dovrebbe comunque cercare di controllare l'infezione prima di iniziare o riprendere il trattamento.
In pazienti con leucemia a cellule capellute progressiva l'inizio del trattamento con **Nipent** è stato associato a peggioramento della neutropenia.

Pertanto sono necessari durante questo periodo frequenti controlli del conteggio delle cellule ematiche.
Se una grave neutropenia continua dopo i cicli iniziali si dovrebbe valutare lo stato di malattia, includendo un esame del midollo osseo. Inoltre possono essere necessari aspirati e biopsie del midollo osseo ad intervalli di 2-3 mesi per valutare la risposta al trattamento.
Si consiglia inoltre di effettuare controlli periodici delle cellule capellute nel sangue periferico per valutare la risposta al trattamento.
Il farmaco deve essere sospeso in caso di gravi eventi indesiderati e devono essere intraprese misure correttive in accordo con il giudizio del medico.
Nipent potrebbe avere effetti pericolosi sul genotipo. Si raccomanda pertanto agli uomini di evitare la procreazione durante e fino a 6 mesi dopo la fine del trattamento.
Le donne dovrebbero usare contraccettivi. In caso di gravidanza va preso in considerazione un consulto genetico.
Nei primi studi è stata osservata tossicità renale ad alti dosaggi; in pazienti trattati alle dosi raccomandate, le elevazioni della creatinina serica sono state lievi e reversibili.
Alcuni pazienti con una funzione renale normale all'inizio del trattamento, hanno presentato una lieve o moderata tossicità ed un controllo finale.
Sono stati riportati rash occasionalmente gravi, che possono peggiorare con la continuazione del trattamento; in qualche caso potrebbe essere richiesta la sospensione del trattamento.
Alcuni studi hanno dimostrato un potenziale mutageno.
Non si conosce il potenziale carcinogeno della pentostatina.
La possibilità che **Nipent** causi neoplasie non può essere esclusa.

Tests di laboratorio

Prima di iniziare la terapia con **Nipent**, si consiglia di controllare la funzione renale con un dosaggio della creatinina serica e della clearance della creatinina.
Si dovrebbe effettuare un conteggio completo delle cellule ematiche e la determinazione della creatinina serica prima di ogni somministrazione di **Nipent** e ad intervalli appropriati durante la terapia.
Dal momento che è stata osservata una neutropenia severa in seguito alle prime somministrazioni di **Nipent**, si consigliano frequenti controlli del conteggio delle cellule ematiche durante le prime fasi della terapia.
Se i parametri ematologici non migliorano nel corso della terapia si dovrebbe valutare lo stato di malattia dei pazienti, anche attraverso un'esame del midollo osseo.
Dovrebbero essere effettuati controlli periodici del sangue periferico per le cellule capellute per controllare la risposta al trattamento.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Pentostatina non deve essere somministrata durante la gravidanza. Alle donne fertili in trattamento con pentostatina va sconsigliato di iniziare una gravidanza.
Se la paziente diviene gravida mentre è in trattamento con pentostatina, la paziente deve essere avvisata dei potenziali rischi per il feto.
Non sono stati condotti studi sulla fertilità negli animali.
Atrofia non completamente reversibile dei tubuli seminiferi e degenerazione nei ratti e nei cani possono essere indicativi di potenziali effetti sulla fertilità.
Non sono comunque stati determinati i possibili effetti indesiderati sulla fertilità nell'uomo.
Pentostatina è teratogena nei topi e ratti.
Non sono stati riportati adeguati e ben controllati studi in donne gravide.
Non è noto se pentostatina è escreta nel latte umano. Poichè molti farmaci sono escreti nel latte umano e poichè ci sono potenziali eventi indesiderati gravi nei lattanti, si sconsiglia l'allattamento durante la terapia con pentostatina.

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE

Trapianto di midollo osseo con alte dosi di ciclofosfamide

Edema polmonare acuto ed ipotensione ad esito letale sono stati descritti in letteratura in pazienti trattati con pentostatina in associazione con carmustatina, etoposside, e alte dosi di ciclofosfamide come parte di un regime ablativo per il trapianto del midollo osseo.

Non è raccomandata la combinazione di pentostatina ed alte dosi di ciclofosfamide.
Si sconsiglia l'uso di **Nipent** in associazione con fludarabina fosfato, in quanto è stato associato ad un maggior rischio di tossicità polmonare fetale.
Allopurinolo e pentostatina sono entrambi associati a rash cutaneo.
Si sconsiglia di somministrare allopurinolo in associazione a **Nipent**.
Un paziente trattato con questa associazione ha sviluppato una vasculite da ipersensibilità risultata mortale.
Non è stato chiarito se l'evento e la morte susseguente fossero da attribuire all'associazione dei due farmaci.
Studi biochimici hanno dimostrato che pentostatina potenzia gli effetti della vidarabina, un nucleoside purinico con attività antivirale.
L'associazione di pentostatina e vidarabina può determinare un aumento degli eventi indesiderati associati a ciascuno dei due farmaci.
Non è stato definito il beneficio terapeutico dell'associazione dei due farmaci.

AVVERTENZE SPECIALI

Trapianto di midollo osseo con alte dosi di ciclofosfamide

Edema polmonare acuto ed ipotensione ad esito letale sono stati descritti in letteratura in pazienti trattati con pentostatina in associazione con carmustatina, etoposside, e alte dosi di ciclofosfamide come parte di un regime ablativo per il trapianto del midollo osseo.
Non è raccomandata la combinazione di pentostatina ed alte dosi di ciclofosfamide.
Nipent può produrre lievi o moderati effetti indesiderati sulla guida e sull'uso di macchine. Il paziente dovrebbe essere avvertito di usare attenzione nell'effettuare queste operazioni durante terapia con **Nipent**.

POSOLOGIA

Il dosaggio raccomandato di **Nipent** per il trattamento della leucemia a cellule capellute è di 4 mg/m^{2}ogni 15 giorni.

MODO E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Nipent deve essere somministrato ogni 15 giorni per via endovenosa.
Prima di somministrare **Nipent** si raccomanda di idratare i pazienti con 500-1000 ml di glucosio al 5% oppure di glucosio al 5% in soluzione salina 0,18% o 0,9%, oppure di glucosio al 3,3% in soluzione salina 0,3%, oppure di glucosio al 2,5% in soluzione salina 0,45% o soluzioni equivalenti.
Dopo la somministrazione di pentostatina, è opportuno infondere ancora 500 ml di glucosio al 5% o glucosio al 5% in soluzione salina 0,18% o 0,9%, oppure di glucosio al 2,5% in soluzione salina 0,45%, o equivalente.

Preparazione della soluzione endovenosa

La soluzione viene ricostituita con aggiunta di 5 ml di acqua sterile per preparazioni iniettabili e somministrata endovena come bolo o ulteriormente diluita con aggiunta di destrosio al 5% o cloruro di sodio allo 0,9% e infusa in 20-30 min.
La soluzione di **Nipent** così diluita non interagisce con contenitori in PVC per infusione o con i sets di somministrazione a concentrazioni da 0,18 mg/ml a 0,33 mg/ml.
Non esistono incompatibilità ma si sconsiglia l'uso di soluzioni acide.
La diluizione del principio attivo con 25 o 50 ml fornisce una concentrazione di pentostatina di 0,33 mg/ml o 0,18 mg/ml rispettivamente.
Si consiglia attenzione nel maneggiare e preparare la soluzione, e di usare guanti di polietilene.
Devono essere seguite le procedure per la corretta manipolazione ed utilizzo dei farmaci antitumorali. Eventuali fuoriuscite e scarti devono essere trattati con soluzione di ipoclorito di sodio al 5% prima di essere eliminati. Devono essere indossati abiti protettivi inclusi guanti di polietilene.
Lavare immediatamente con acqua e sapone in caso di contatto della soluzione con la pelle o le mucose. Negli studi clinici non sono stati riportati danni extravasali.

Si raccomanda di non superare i dosaggi consigliati.

Dosaggio nell'insufficienza renale

E' disponibile una limitata esperienza in pazienti con funzionalità renale compromessa (clearance della creatinina inferiore a 60 ml/min.).

Due pazienti con funzione renale compromessa (clearance della creatinina tra 50 e 60 ml/min.) hanno raggiunto una risposta completa senza eventi indesiderati con un trattamento con 2 mg/m^2.

Comunque considerando questa esperienza limitata si sconsiglia il trattamento di pazienti con clearance della creatinina < 60 ml/min.

Pazienti con citopenia

Non si consigliano riduzioni di dosaggio in pazienti con anemia, neutropenia o trombocitopenia, nè all'inizio nè durante il trattamento.

Nipent va interrotto temporaneamente se il conteggio dei neutrofili durante il trattamento scende sotto 200 cellule/mm^3 in pazienti che avevano valori basali di più di 500 cellule/mm^3, e può essere ripristinato quando il conteggio ritorna ai livelli pre-trattamento.

Pazienti sopra i 65 anni: il dosaggio raccomandato negli anziani affetti da leucemia a cellule capellute è di 4 mg/m^2 in singola somministrazione ogni 15 giorni. Nel trattamento di pazienti di età superiore a 65 anni, non sono state riportate delle reazioni indesiderate specifiche per questo gruppo di età.

Bambini al di sotto dei 12 anni: la leucemia a cellule capellute è una malattia dell'adulto e si verifica più comunemente nella 6^a decade di vita. Non sono state documentate efficacia e tollerabilità di **Nipent** nei bambini.

FREQUENZA, SOMMINISTRAZIONE E DURATA DEL TRATTAMENTO

Non è stata determinata la durata ottimale del trattamento.

In assenza di tossicità ed osservando un costante miglioramento il paziente dovrebbe essere trattato fino al raggiungimento di una risposta terapeutica completa.

Si raccomanda inoltre la somministrazione di due dosi addizionali dopo il raggiungimento della risposta terapeutica completa.

Dopo 6 mesi di trattamento con **Nipent** i pazienti dovrebbero essere controllati per verificare la risposta.

Se non è stata raggiunta una risposta completa o parziale il trattamento con **Nipent** dovrebbe essere sospeso.

Se è stata raggiunta una risposta parziale il trattamento con **Nipent** dovrebbe essere continuato allo scopo di raggiungere una risposta completa.

Se la risposta al trattamento dopo 12 mesi è una risposta parziale, si raccomanda di sospendere il trattamento con **Nipent**.

Nel caso di eventi indesiderati gravi si consiglia di sospendere o interrompere temporaneamente le somministrazioni.

Il trattamento dovrebbe essere interrotto temporaneamente in pazienti con grave rash, e interrotto temporaneamente o sospeso in pazienti che riportano tossicità a livello del sistema nervoso.

Nipent dovrebbe essere interrotto temporaneamente in pazienti con infezioni verificatesi durante il trattamento, ma può essere ripristinato dopo il controllo terapeutico delle infezioni.

SOVRADOSAGGIO

Non è noto un antidoto specifico in caso di dose eccessiva di **Nipent**.

Nipent somministrato a dosaggi più alti di quelli raccomandati (20-50 mg/m^2/per somministrazione) è stato associato a morte per grave tossicità renale, epatica, polmonare e del SNC.

Nel controllo del sovradosaggio si consigliano norme generali di supporto per il controllo delle situazioni di tossicità.

EVENTI INDESIDERATI

La pentostatina è linfotossica; le conseguenze cliniche della soppressione della conta di CD4+, a parte le infezioni da herpes zoster, non sono ancora chiarite. Le conseguenze a lungo termine non sono prevedibili, ma ad oggi non vi sono elementi per considerare più alte frequenze di tumori secondari od infezioni opportunistiche.

La maggior parte dei pazienti hanno riportato eventi indesiderati la cui associazione con il farmaco non è stata sempre stabilita.

Comunque alcuni di questi eventi indesiderati possono essere in molti casi attribuiti alla somministrazione di **Nipent** laddove altri possono essere associati con la malattia stessa.

Il 12% dei pazienti ha interrotto il trattamento per eventi indesiderati.

Gli eventi indesiderati più comunemente riportati negli studi clinici in pazienti con leucemia a cellule capellute sono stati dolori addominali, astenia, brividi, febbre, cefalea, infezioni, dolore e reazioni allergiche.

Molti pazienti hanno riportato nausea e vomito ed alcuni anoressia, perdita o aumento di peso, diarrea e danno epatico. Meno frequentemente sono stati riportati cellulite, reazioni di fotosensibilità, sepsi e malessere.

Leucopenia, anemia, trombocitopenia e discrasie ematiche sono state le anormalità di laboratorio più frequentemente osservate. Meno frequentemente sono state notate eosinofilia, anemia ipocromica, pancitopenia, petecchie e splenomegalia insieme con ecchimosi e linfoadenopatia.

Sono stati anche riportati edemi periferici conseguenti a disturbi elettrolitici.

Meno frequentemente iperbilirubinemia, iperglicemia ed innalzamenti dei livelli di azotemia, LDH, creatinina e SGOT.

Le anormalità dei test di funzionalità epatica che si sono evidenziate durante il trattamento con **Nipent** sono state generalmente reversibili.

A livello del sistema respiratorio sono stati riportati tosse/aumento della tosse, polmonite e meno frequentemente asma, dispnea, faringite, rinite, sinusite e infezioni delle vie aeree superiori.

Gravi ma meno frequenti eventi cardiovascolari hanno incluso fibrillazione atriale, insufficienza cardiaca congestizia, vampate, emorragie, shock e tromboflebite.

Questi eventi si sono verificati in meno del 10% dei pazienti a cui è stato somministrato **Nipent**.

Sono stati anche riportati disturbi del sistema nervoso (vedi Precauzioni). Essi comprendevano ansietà, depressione, senso di instabilità, insonnia e parestesie.

Meno gravi ma non meno frequenti sono stati gli eventi indesiderati riguardanti la cute e gli annessi cutanei come pelle secca, infezioni erpetiche, rash e prurito.

Meno frequentemente sono stati anche descritti congiuntivite, acne, alopecia, dermatite esfoliativa e decolorazioni cutanee, sudorazione/aumento della sudorazione.

Inoltre lievi disturbi digestivi come stipsi, dispepsia, disfagia e flatulenza. Meno frequentemente è stato riportato l'ittero.

A livello del sistema muscolo scheletrico si sono osservati raramente artralgia, disturbi ossei ed articolari e mialgie.

I disturbi del sistema urinario sono stati poco frequenti ad eccezione della disuria e dell'ematuria.

In ogni caso il paziente deve essere espressamente invitato a comunicare al suo medico o al suo farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel foglio illustrativo.

DATA DI SCADENZA

Non superare la data di scadenza indicata sulla scatola.

CONSERVAZIONE

Da conservare a temperatura fra 2° e 8°C.

La soluzione diluita per infusione è stabile per 8 ore alla luce e a temperatura ambiente.

Qualsiasi soluzione non usata dovrebbe essere eliminata.

Revisionato dal Ministero della Sanità in data: 5 Marzo 1998

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE

NIPENT (Pentostatina iniettabile).

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Principio attivo	**Quantità**
Pentostatina (2' deossicoformicina; (R)-3-(2-deossi-ß-D-eritro-pentofuranosil)-3,6,7,8-tetraidroimidazo [4,5-d] [1,3] diazepin-8-ol]	10 mg
Eccipienti	
Mannitolo	50 mg

Sodio idrossido o acido cloridrico q.b. a mantenere il pH a 7,0-8,5.

3. FORMA FARMACEUTICA

- flaconi in dose singola per uso endovenoso.
- ogni flacone contiene 10 mg di pentostatina.
- polvere liofilizzata, sterile, apirogena.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1. Indicazioni terapeutiche

Pentostatina è indicata come agente terapeutico singolo per il trattamento dei pazienti adulti con leucemia a cellule capellute.

4.2. Posologia e modalità di somministrazione

Pentostatina è indicata per il trattamento di pazienti adulti.

4.2.1. Somministrazione

Prima di somministrare pentostatina, si raccomanda di idratare i pazienti con 500-1000 ml di glucosio al 5%, oppure di glucosio al 5% in soluzione salina 0,18% o 0,9%, oppure di glucosio al 3,3% in soluzione salina 0,3%, oppure di glucosio al 2,5% in soluzione salina 0,45% o soluzioni equivalenti.

Dopo la somministrazione di pentostatina è opportuno infondere ancora 500 ml di glucosio al 5%, o glucosio al 5% in soluzione

salina 0,18% o 0,9%, oppure di glucosio al 2,5% in soluzione salina 0,45%, o equivalente.

Il dosaggio raccomandato di pentostatina per il trattamento della leucemia a cellule capellute è 4 mg/m^2 in singola somministrazione ogni 15 giorni. Pentostatina puo essere somministrata per via endovenosa in un unico bolo o diluita e somministrata lentamente in 20-30 minuti.

(Vedi Preparazione della soluzione endovenosa [6.6]).

Si sconsigliano dosaggi più elevati.

Negli studi clinici non sono stati riportati danni extravasali.

Non è stata determinata la durata ottimale del trattamento.

In assenza di rilevante tossicità e se si osserva un continuo miglioramento, il paziente va trattato fino al raggiungimento di una risposta completa. Si raccomanda la somministrazione di due ulteriori dosi dopo il raggiungimento di una risposta completa.

Dopo 6 mesi di trattamento con pentostatina i pazienti dovrebbero essere controllati per verificare la risposta.

Se non è stata raggiunta una risposta completa o almeno parziale il trattamento con pentostatina va interrotto.

Se è stato raggiunto un risultato parziale il trattamento va continuato allo scopo di raggiungere un risultato completo.

Se la risposta al trattamento dopo 12 mesi è solo una risposta parziale, si raccomanda di sospendere il trattamento.

In caso di comparsa di gravi eventi indesiderati, può essere necessario sospendere o interrompere temporaneamente le somministrazioni. Il trattamento farmacologico va interrotto temporaneamente in pazienti con grave rash e interrotto temporaneamente o sospeso in pazienti che riportano tossicità a livello del sistema nervoso.

Il trattamento con pentostatina va interrotto temporaneamente in pazienti con infezioni, ma può essere ripristinato dopo il controllo terapeutico dell'infezione.

4.2.2. Pazienti con citopenia

Non si consigliano riduzioni di dosaggio all'inizio della terapia con pentostatina in pazienti con anemia, neutropenia o trombocitopenia.

Inoltre non si raccomandano riduzioni di dosaggio durante il trattamento di pazienti con anemia e trombocitopenia.

Si consiglia di interrompere temporaneamente la terapia se il conteggio assoluto dei neutrofili si riduce sotto le 200 cellule/mm^3 in un paziente con conteggio iniziale superiore a 500/mm^3 e di somministrare ancora pentostatina quando il conteggio ritorna a livelli pre trattamento.

4.2.3. Insufficienza renale

E' disponibile una limitata esperienza in pazienti con compromissione della funzione renale (clearance della creatinina <60 ml/min).

Due pazienti con funzione renale compromessa (clearance della creatinina 50-60 ml/min) hanno raggiunto una risposta completa senza eventi indesiderati con un trattamento con 2 mg/m^2.

Comunque considerando questa esperienza limitata, si sconsiglia il trattamento di pazienti con clearance della creatinina < 60 ml/min.

4.2.4. Alterata funzione epatica

A causa di una limitata esperienza si consiglia cautela per il trattamento di pazienti con alterazione della funzione epatica.

4.2.5. Somministrazione in pazienti anziani

Il dosaggio raccomandato negli anziani affetti da leucemia a cellule capellute è di 4 mg/m^2 in singola somministrazione ogni 15 giorni.

Nel trattamento di pazienti di età superiore a 65 anni, non sono state riportate delle reazioni indesiderate specifiche per questo gruppo di età.

4.2.6. Uso in età pediatrica

La leucemia a cellule capellute è una malattia dell'adulto e si verifica più comunemente nella 6ª decade di vita.

Non sono state documentate efficacia e tollerabilità di Nipent nei bambini.

4.3. Controindicazioni

Pentostatina è controindicata nei pazienti con ipersensibilità al farmaco, nei pazienti con funzionalità renale compromessa (clearance della creatinina < 60 ml/min) o con infezioni in fase attiva.

Pentostatina è controindicata in gravidanza.

4.4. Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso

4.4.1. Avvertenze

Pentostatina va somministrata sotto il controllo di un medico esperto e qualificato nell'uso di agenti antineoplastici.

Si sconsiglia l'uso di dosi più elevate di quelle raccomandate (vedi Somministrazione [4.2.1.]).

Gravi tossicità a livello renale, polmonare, epatico e del SNC che hanno richiesto una riduzione dei dosaggi si sono verificate negli studi di fase 1 in cui pentostatina è stata usata a dosaggi più alti (20-50 mg/m^2 per somministrazione) di quelli raccomandati.

In una sperimentazione clinica in pazienti con leucemia linfocitica cronica refrattaria, usando pentostatina alle dosi raccomandate in associazione con fludarabina fosfato, 4 dei 6 pazienti dello studio hanno riportato una tossicità polmonare grave o fatale.

Si sconsiglia l'uso di pentostatina in associazione con fludarabina fosfato.

Studi biochimici hanno dimostrato che pentostatina potenzia gli effetti della vidarabina, un nucleoside purinico ad attività antivirale.

L'associazione di vidarabina e pentostatina può determinare un incremento degli eventi indesiderati associati a ciascun farmaco.

Il beneficio terapeutico della loro associazione non è stato accertato.

Pazienti con leucemia a cellule capellute possono sviluppare una mielosoppressione all'inizio del trattamento.

Pazienti che presentavano infezioni prima del trattamento con pentostatina hanno in alcuni casi sviluppato un peggioramento delle condizioni con esito fatale, laddove altri hanno raggiunto una risposta terapeutica completa.

I pazienti con infezioni dovrebbero essere trattati solo quando il potenziale beneficio supera il rischio potenziale.

Si dovrebbe comunque cercare di controllare l'infezione prima di iniziare o riprendere il trattamento.

In pazienti con leucemia a cellule capellute progressiva l'inizio del trattamento con pentostatina è stato associato a peggioramento della neutropenia.

Pertanto sono necessari durante questo periodo frequenti controlli del conteggio delle cellule ematiche.

Se una grave neutropenia continua al di là dei cicli iniziali si dovrebbe valutare lo stato di malattia, includendo un esame del midollo osseo.

Pentostatina potrebbe avere effetti pericolosi sul genotipo. Si raccomanda pertanto agli uomini di evitare la procreazione durante e fino a 6 mesi dopo la fine del trattamento.

Le donne dovrebbero usare contraccettivi. In caso di gravidanza va preso in considerazione un consulto genetico.

Trapianto di midollo osseo con alte dosi di ciclofosfamide

Edema polmonare acuto ed ipotensione ad esito letale sono stati descritti in letteratura in pazienti trattati con pentostatina in associazione con carmustina, etoposside, e alte dosi di ciclofosfamide come parte di un regime ablativo per il trapianto del midollo osseo.

Non è raccomandata la combinazione di pentostatina ed alte dosi di ciclofosfamide.

Possono verificarsi alterazioni dei test di funzionalità epatica, generalmente reversibili.

Nei primi studi è stata osservata tossicità renale ai dosaggi più alti; tuttavia, in pazienti trattati alle dosi raccomandate sono state osservate elevazioni di creatinina sierica abitualmente lievi e reversibili.

Alcuni pazienti che avevano iniziato il trattamento con una funzione renale normale, ad un controllo finale hanno presentato una lieve o moderata tossicità (vedi Somministrazione [4.2.1.]).

Si possono verificare dei rashes occasionalmente gravi, che possono richiedere l'interruzione del trattamento.

Particolari attenzioni vanno poste per il trattamento di pazienti in cattive condizioni generali all'inizio della terapia.

4.4.2. Precauzioni

La terapia con pentostatina richiede una regolare osservazione del paziente ed un monitoraggio dei parametri ematologici ed ematochimici.

In caso di gravi eventi indesiderati il farmaco dovrebbe essere sospeso e dovrebbero essere intraprese misure correttive in accordo con il giudizio del medico (vedi Somministrazione [4.2.1.]).

Il trattamento con pentostatina va interrotto o sospeso in pazienti che riportano tossicità del sistema nervoso.

Prima di iniziare la terapia con pentostatina, si consiglia di controllare la funzione renale con un dosaggio della creatinina serica o della clearance della creatinina (vedi Proprietà farmacocinetiche [5.2] e Somministrazione [4.2.1.]).

Prima di ogni somministrazione di pentostatina e ad intervalli appropriati durante la terapia dovrebbero essere effettuati un conteggio completo delle cellule ematiche e la determinazione della creatinina serica e dell'azotemia.

Si è osservata una neutropenia severa in seguito ai primi cicli di somministrazione di pentostatina e perciò si consigliano frequenti controlli del conteggio delle cellule ematiche durante le prime fasi della terapia.

Se i parametri ematologici non migliorano ai cicli successivi, si dovrebbe fare una valutazione dello stato di malattia dei pazienti, incluso un'esame del midollo osseo.

Dovrebbero essere effettuati controlli periodici del sangue periferico per le cellule capellute per verificare la risposta al trattamento.

Inoltre possono essere richieste aspirati e biopsie del midollo osseo ad intervalli di 2-3 mesi per controllare la risposta al trattamento.

4.5. Interazioni con altri farmaci ed altre forme di interazione

Allopurinolo

Allopurinolo e pentostatina sono entrambi stati associati a rash cutaneo. In studi clinici su 25 pazienti refrattari, ai quali furono somministrati allopurinolo e pentostatina non si è osservata un'incidenza di rash cutaneo maggiore rispetto a quella osservata in pazienti in trattamento con solo pentostatina.

E' stato segnalato un paziente trattato con entrambi i farmaci, che ha sviluppato una vasculite da ipersensibilità risultata mortale.

Non è stato chiarito se l'evento e la susseguente morte fossero collegati all'associazione dei due farmaci.

Vidarabina

Studi biochimici hanno dimostrato che pentostatina potenzia gli effetti della vidarabina, un nucleoside purinico con attività antivirale.

L'associazione dei due farmaci può comportare degli eventi indesiderati più frequenti rispetto a quelli osservati con i singoli farmaci.

Il beneficio terapeutico dell'associazione dei due farmaci non è stato comunque definito.

Fludarabina

Si sconsiglia l'associazione di pentostatina e fludarabina fosfato in quanto è stata associata ad un maggior rischio di tossicità polmonare fatale (vedi Avvertenze).

Trapianto di midollo osseo con alte dosi di ciclofosfamide

Edema polmonare acuto ed ipotensione ad esito letale sono stati descritti in letteratura in pazienti trattati con pentostatina in associazione con carmustina, etoposside, e alte dosi di ciclofosfamide come parte di un regime ablativo per il trapianto del midollo osseo.

Non è raccomandata la combinazione di pentostatina ed alte dosi di ciclofosfamide.

4.6. Gravidanza, allattamento e fertilità

Pentostatina non deve essere somministrata durante la gravidanza.

Alle donne fertili in trattamento con pentostatina va sconsigliato di iniziare una gravidanza.
Non sono stati condotti studi sulla fertilità negli animali.
Atrofia non completamente reversibile dei tubuli seminiferi e degenerazione nei ratti e nei cani possono essere indicativi di potenziali effetti sulla fertilità.
Non sono comunque stati determinati i possibili effetti indesiderati sulla fertilità nell'uomo.
Pentostatina è teratogeno nei topi e ratti.
Non sono stati riportati adeguati e ben controllati studi in donne gravide.
Se la paziente diviene gravida mentre è in trattamento con pentostatina, la paziente deve essere avvisata dei potenziali rischi per il feto.
Non è noto se pentostatina è escreta nel latte umano. Poichè molti farmaci sono escreti nel latte umano e poichè ci sono potenziali eventi indesiderati gravi nei lattanti, si sconsiglia l'allattamento durante la terapia con pentostatina.

4.7. **Effetti sulla guida e sull'uso di macchine**

Pentostatina può produrre lievi o moderati effetti indesiderati.
Il paziente dovrebbe essere avvertito di usare attenzione nella guida e nell'uso di macchine dopo la somministrazione di pentostatina.

4.8. **Effetti indesiderati**

Pentostatina è linfotossica. Oltre che mielosoppressiva, pentostatina è immunosoppressiva con effetto in particolare sui linfociti CD_4^+.
Valori di CD_4^+ inferiori a 200/µL vengono comunemente osservati durante il trattamento e questi valori possono persistere fino a più di 6 mesi dopo la fine del trattamento.
Le conseguenze cliniche di questa soppressione dei livelli di CD_4^+, ad eccezione della comparsa frequente di herpes zoster, non sono ancora state ben accertate.

Le conseguenze a lungo termine non sono prevedibili, ma allo stato attuale non c'è evidenza di una più alta frequenza di neoplasie secondarie o di infezioni opportunistiche.

Si riportano gli effetti indesiderati più comuni segnalati durante gli studi clinici in pazienti con leucemia a cellule capellute refrattari al trattamento con alfa-interferon o trattati dall'inizio con pentostatina.

La maggior parte dei pazienti hanno riportato un evento indesiderato.

Non si è stabilita l'associazione tra farmaco ed eventi indesiderati.

Comunque alcuni di questi eventi indesiderati possono in molti casi essere attribuiti alla somministrazione di pentostatina mentre altri possono essere associati alla stessa malattia.

Il 12% dei pazienti ha interrotto il trattamento per eventi indesiderati.

4.8.1. Eventi indesiderati riportati in circa il 10% dei pazienti trattati con pentostatina come terapia iniziale della leucemia a cellule capellute.

Fenomeni generali

Dolore addominale, astenia, brividi, febbre, cefalea, infezioni, dolore.

Apparato digerente

Anoressia, diarrea, danno epatico, nausea e vomito.

Sistema ematico e linfatico

Anemia, discrasia ematica, leucopenia e trombocitopenia.

Sistema metabolico e della nutrizione

Edema periferico.

Sistema nervoso

Sonnolenza.

Sistema respiratorio

Tosse/aumento della tosse, disturbi polmonari, polmonite, disturbi respiratori.

Cute e annessi

Secchezza della cute, herpes simplex, rash maculopapulare, prurito, rash, anomalie della cute.

Organi di senso
Congiuntivite.

4.8.2. Eventi indesiderati verificatisi nel 3-10% di pazienti trattati con pentostatina come terapia iniziale della leucemia a cellule capellute.

Fenomeni generali
Ascessi, reazioni allergiche, mal di schiena, cellulite, dolore toracico, cisti, morte, edema facciale, sindrome influenzale, malessere, moniliasi, neoplasie, reazioni da fotosensibilità, sepsi.

Sistema cardiovascolare
Fibrillazione atriale, disordini cardiovascolari, insufficienza cardiaca congestizia, vampate, emorragia, shock.

Apparato digerente
Stipsi, dispepsia, disfagia, flatulenza, disturbi gastrointestinali, emorragie gengivali, ittero, anormalità dei test di funzionalità epatica, ulcerazioni orali, candidosi orale, disordini ed emorragie rettali.

Sistema ematico e linfatico
Eosinofilia, anemia ipocromica, pancitopenia, petecchie, splenomegalia.

Sistema metabolico e della nutrizione
Iperbilirubinemia, innalzamento dei livelli di azotemia, aumento della creatinina, edema, iperglicemia, aumenti delle SGOT e SGPT, incremento o diminuzione di peso.

Sistema muscolo-scheletrico
Artralgia, disturbi ossei, disordini articolari, mialgie.

Sistema nervoso
Disturbi della concentrazione, ansia, confusione mentale, disturbi della personalità, depressione, senso di instabilità, ipoestesia, insonnia, alterazioni del sistema nervoso periferico, tremori, mioclonie.

Sistema respiratorio
Asma, dispnea, edema polmonare, faringite, rinite, sinusite, infezioni delle vie respiratorie superiori.

Cute e annessi

Acne, alopecia, dermatite esfoliativa, herpes zoster, carcinoma cutaneo, decolorazione della pelle, sudorazione/aumento della sudorazione, rash vescicolobollosi.

Organi di senso

Otalgie, disturbi visivi, fotofobia, alterazioni del gusto.

Apparato urogenitale

Disuria, disturbi genitourinari, ritenzione urinaria.

4.8.3. Eventi indesiderati verificatisi in circa il 10% di pazienti refrattari all'alfa-interferon, trattati con pentostatina.

Fenomeni generali

Reazioni allergiche, brividi, affaticamento, febbre, cefalea, infezioni, dolore.

Apparato digerente

Anoressia, diarrea, alterazioni dei tests di funzionalità epatica, nausea e vomito.

Sistema ematico e linfatico

Anemia, leucopenia, trombocitopenia.

Sistema muscolo-scheletrico

Mialgie.

Sistema nervoso

Alterazioni a livello del SNC.

Sistema respiratorio

Tosse/aumento della tosse, infezioni delle vie respiratorie superiori, disordini polmonari.

Cute e annessi

Rash e disordini cutanei.

Sistema urogenitale

Disordini genitourinari.

4.8.4. Effetti indesiderati che si verificano nel 3-10% di pazienti refrattari all'alfa interferon trattati con pentostatina.

Fenomeni generali

Dolore addominale, astenia, mal di schiena, dolori toracici, morte, sindrome influenzale, malessere, neoplasie, sepsi.

Sistema cardiovascolare

Alterazioni elettrocardiografiche, aritmie, emorragie, tromboflebite.

Apparato digerente

Stipsi, flatulenza, stomatite.

Sistema ematico e linfatico

Ecchimosi, linfadenopatia, petecchie.

Sistema metabolico e della nutrizione

Elevazione dei livelli di azotemia, incremento della creatinina e della LDH, edema periferico, diminuizione di peso.

Sistema muscolo scheletrico

Artralgie.

Sistema nervoso

Disturbi della concentrazione, ansia, confusione, depressione, senso di instabilità, insonnia, nervosismo, parestesie, sonnolenza.

Sistema respiratori

Bronchite, dispnea, epistassi, edema polmonare, faringite, polmonite, rinite, sinusite.

Cute ed annessi

Secchezza della cute, eczema, herpes simplex, herpes zoster, rash maculopapulare, prurito, seborrea, decolorazione della cute, sudorazione/aumento della sudorazione, rash vescicolobollosi.

Organi di senso

Alterazioni della vista, congiuntivite, otalgie, dolori oculari.

Sistema urogenitale

Disuria ed ematuria.

4.9. Sovradosaggio

Non è noto uno specifico antidoto per il sovradosaggio da pentostatina.

Pentostatina somministrata a dosaggi più alti (20-50 mg/m^2/dose) di quelli raccomandati è stata associata a morte per gravi alterazioni renali, epatiche, polmonari, e a tossicità del SNC.

In caso di sovradosaggio si dovrebbero adottare misure generali di supporto per il controllo delle situazioni di tossicità.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE

5.1. Proprietà farmacodinamiche

5.1.1. Gruppo farmacoterapeutico

Pentostatina è un inibitore della adenosindeaminasi (ADA).

5.1.2. Meccanismo d'azione

Pentostatina è un potente inibitore dell'enzima adenosindeaminasi (ADA).

Questo enzima è più attivo a livello delle cellule del sistema linfatico,

soprattutto delle cellule T sia normali che tumorali rispetto alle cellule B normali e tumorali.

L'inibizione dell'ADA, così come la inibizione diretta della sintesi dell'RNA ed il danno a livello del DNA possono contribuire al suo effetto complessivo citotossico.

Il meccanismo dell'effetto antitumorale di pentostatina nella leucemia a cellule capellute, non è comunque noto con precisione.

E' stato dimostrato che la pentostatina è efficace nei confronti di vari linfomi maligni ma è più attiva contro le neoplasie a lento sviluppo con livelli di ADA più bassi come per esempio nella leucemia a cellule capellute.

5.2. Proprietà farmacocinetiche

Nell'uomo la farmacocinetica della pentostatina è lineare con incrementi delle concentrazioni plasmatiche proporzionali al dosaggio.

Dopo un singolo dosaggio di 4 mg/m^2 di pentostatina somministrato in 5 minuti, l'emivita di distribuzione è stata di 11 minuti, l'emivita media terminale di 5,7 ore, la clearance media plasmatica di 68 ml/min./m^2, ed approssimativamente il 90% della dose è stata escreta nelle urine sottoforma di pentostatina immodificata o metaboliti, come misurato dall'attività inibitoria dell'adenosindeaminasi. Il legame della pentostatina alle proteine plasmatiche è basso, circa il 4%.

E' stata osservata una correlazione positiva tra la clearance di pentostatina e la clearance della creatinina (CrCl) in pazienti con valori di clearance della creatinina compresa tra 60 ml/min. e 130 ml/min.

L'emivita della pentostatina in pazienti con funzione renale compromessa (CrCl<50 ml/min., n=2) è stata di 18 ore, superiore a quella osservata in pazienti con funzionalità renale normale (CrCl>60 ml/min., n=14), circa 6 ore. Uno studio di distribuzione tissutale e di autoradiografia dell'intero organismo nel ratto ha rivelato concentrazioni radioattive più alte nei reni con bassissime concentrazioni a livello del SNC.

Pentostatina penetra la barriera emato encefalica e pertanto raggiunge concentrazioni misurabili nel liquido cefalorachidiano.

5.3. Dati preclinici di sicurezza

5.3.1. Tossicità acuta

In ratti di entrambi i sessi, in seguito a somministrazione endovenosa, si sono riscontrati valori di DL_{10}, DL_{50}, DL_{90}, di 129, 300 e 697 mg/Kg (387, 900, e 2091 mg/m^2) rispettivamente. Segni di tossicità acuta osservati in roditori e cani sono stati ipoattività, disidratazione ed emaciazione. Il tessuto linfatico è stato il bersaglio principale di pentostatina in ratti e cani; atrofia del timo e danno epatico si sono verificati in topi. Non si sono riscontrati effetti a livello gonadico in roditori o cani.

5.3.2. Tossicità per somministrazioni ripetute

In seguito alla somministrazione endovenosa per cinque giorni in topi di entrambi i sessi si sono riscontrati valori di DL_{10}, DL_{50} e DL_{90} di 4,9, 6,4, e 8,3 mg/Kg (14,8, 19,1, e 24,8 mg/m^2) rispettivamente.

Il tessuto linfatico è stato il bersaglio principale di pentostatina in tutte le specie esaminate.

Questo è in accordo con l'attività antineoplastica della pentostatina nella leucemia a cellule capellute.

L'effetto sul tessuto linfoide può essere correlato all'inibizione dell'adenosin deaminasi.

L'incremento degli enzimi sierici epatici nei roditori e nei cani indica che anche il fegato è un organo bersaglio ad alte dosi.

Variazioni a livello dei testicoli in ratti e cani possono essere indicativi di effetti potenziali sulla fertilità maschile.

Gli effetti sul tessuto linfoide, sul fegato e sui testicoli sono rimasti parzialmente evidenti anche dopo la sospensione del farmaco.

Nei ratti è stata anche osservata una metaplasia dei dotti alveolari e/o un'iperplasia delle cellule caliciformi dei bronchioli, una tiroidite linfoplasmocitica ed un aumento di incidenza di glomerulonefrite spontanea.

Altri studi indicano che pentostatina ha proprietà immunosoppressive in topi e ratti trattati con dosi multiple.

5.3.3. Potere mutageno

Pentostatina non ha rivelato potere mutageno su Salmonella typhimurium a concentrazioni fino a 10.000 μg per piastra o sulle cellule polmonari del criceto cinese V79 esposte per 3 ore alla concentrazione di 1-3 mg/ml, con o senza attivazione metabolica.

Pentostatina non si è rivelata clastogena in vitro sulle cellule polmonari del criceto cinese V79 a concentrazioni fino a 3.000 μg/ml.

Comunque pentostatina non ha aumentato la frequenza di formazione di micronuclei nei topi trattati con singole dosi endovena di pentostatina a 60, 360, 720 mg/m^2.

L'importanza per l'uomo di un test positivo del micronucleo nel topo, non è accertata.

5.3.4. Carcinogenicità

Non si conosce il potenziale carcinogeno della pentostatina.

La possibilità che Nipent causi neoplasie non può essere esclusa.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1. Eccipienti

Mannitolo.

Sodio idrossido od acido cloridrico.

6.2. Incompatibilità

Non esistono incompatibilità; comunque si dovrebbe evitare l'uso di soluzioni acide.

6.3. Periodo di validità

6.3.1. Nipent confezionato può essere conservato per 24 mesi alla temperatura compresa tra 2° e 8°C

6.3.2. Flaconi ricostituiti o ricostituiti e diluiti ulteriormente possono essere conservati a temperature ambiente al riparo dalla luce ma devono essere usati entro 8 ore in quanto Nipent non contiene conservanti.

6.4. Precauzioni speciali per la conservazione

Conservare i flaconi di Nipent a temperatura compresa tra 2° e 8°C.

6.5. Natura e contenuto della confezione

Flaconi da 10 mg in confezione singola.

6.6. Preparazione della soluzione endovenosa

Devono essere seguite le procedure per la corretta manipolazione ed utilizzo dei farmaci antitumorali. Eventuali fuoriuscite e scarti devono essere trattati con soluzione di ipoclorito di sodio al 5% prima di essere eliminati. Devono essere indossati abiti protettivi inclusi guanti di polietilene.

Immettere 5 ml di acqua sterile per preparazioni iniettabili nel flacone contenente Nipent e miscelare accuratamente ottenendo così una soluzione di 2 mg/ml.

Ispezionare prima della somministrazione per verificare che non ci siano alterazioni, variazioni di colore, o particelle in sospensione.

Nipent può essere somministrato per via endovenosa tramite bolo unico o diluito in 25-50 ml con destrosio al 5% (soluzione glucosata 5%) o cloruro di sodio allo 0,9% (soluzione salina 0,9%).

La diluizione dell'intero contenuto del flacone ricostituito con 25 o 50 ml determina una concentrazione di pentostatina di 0,33 mg/ml o di 0.18 mg/ml rispettivamente.

La soluzione di Nipent, quando diluita per infusione con destrosio al 5% (soluzione glucosata 5%) o cloruro di sodio allo 0,9% (soluzione salina 0,9%)., non interagisce con i contenitori in PVC per infusione o con i set di somministrazione a concentrazioni da 0,18 mg/ml a 0,33 mg/ml.

6.7. Ragione sociale e domicilio fiscale del titolare all'immissione in commercio

Parke-Davis S.p.A., Via C. Colombo,1 - 20020 Lainate (MI).
Concessionaria per la vendita: Cyanamid Italia S.p.A., Catania
Divisione Farmaceutica: Lederle

7. NUMERO DI A.I.C.

A.I.C. n. 028645012

8. DATA DI APPROVAZIONE/REVISIONE DEL TESTO

5 Marzo 1998

98A3443

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribex gola»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

Decreto n. 805/R.M./82/D149 del 7 aprile 1998

RIBEX GOLA:

AD agrumi 24 compresse 1,5 mg - A.I.C. n. 028707 077;

collutorio 160 ml - 028707 065;

BB «banana» 24 compresse - A.I.C. n. 028707 053;

BB «fragola» 24 compresse - A.I.C. n. 028707 040;

BB «arancia» 24 compresse - A.I.C. n. 028707 038;

«miele limone» 24 compresse - A.I.C. n. 028707 026;

«menta» 24 compresse - A.I.C. n. 028707 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Restiva S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

98A3536

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bernalda

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 14 gennaio 1997, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 96, del 7 marzo 1998, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 195 ed il manufatto ivi insistente, di pertinenza d.m., siti nel comune di Bernalda in località Lido di Metaponto, riportati nel catasto urbano del medesimo comune, alla partita n. 1002559, foglio di mappa n. 50, particella n. 31 sub. 1 e n. 31 sub 2.

98A3558

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Istituto di cultura Giovanni Folonari - Fondazione Banca Credito agrario bresciano», con denominazione corrente abbreviata «Fondazione CAB», in Brescia.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1998, registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 25 marzo 1998 al n. 106, è stato approvato il nuovo testo di statuto della fondazione «Istituto di cultura Giovanni Folonari - Fondazione Banca Credito agrario bresciano», con denominazione corrente abbreviata «Fondazione CAB», con sede in Brescia.

98A3556

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare L07A - disciplina: «letteratura latina».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la qualifica rivestita con l'indicazione della data di presa di servizio;

b) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe successiva;

c) il settore scientifico-disciplinare.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

98A3552

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare L08A - disciplina: «filologia classica» (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro Ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

98A3553

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: L26B «cinema e fotografia» disciplina: «storia e critica del cinema».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di seconda fascia presso altro Ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di seconda fascia presso l'Università di appartenenza.

98A3554

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Parma, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura le facoltà interessate, intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare M07E «filosofia del linguaggio», disciplina: «filosofia del linguaggio».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente;

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F15A «otorinolaringoiatria».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3616 - 98A3617

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Parma, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata, intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: K01X disciplina «elettronica».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3615

UNIVERSITÀ «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata, intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: A02B «probabilità e statistica matematica», disciplina di calcolo delle probabilità.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università commerciale «Luigi Bocconi», entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3614

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Torino, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. L23B (lingua e letteratura giapponese), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai suddetti posti di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

98A3618

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia, sede di Vercelli, dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina e il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia medievale: settore M08C.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1998.

98A3613

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.